



CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n.175/2016) - Art. 26 co. 1
Adeguamento statuti delle società a controllo pubblico detenute dalla Città Metropolitana di Napoli

n. **226**

Data **15.12.2016**

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

Il Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Napoli, 29.11.2016

Il DIRIGENTE della Direzione
Partecipazioni e Controllo Analogo
f.to Dott.^{ssa} Carmela Miele

Il Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla valutazione in merito ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere non dovuto

Napoli, 01.12.2016

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dott. Raffaele Grimaldi

L'anno duemilasedici, il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **09.05** , nella sede della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano Luigi de Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Antonio Meola, adotta la seguente deliberazione;

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art.1 della legge n.56 del 7 aprile 2014, ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014 ,dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto l'art. 20 dello lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 11/06/2015;

IL DIRIGENTE della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo

PREMESSO che:

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175), che ne ridefinisce organicamente la disciplina avendo "a oggetto (*omissis*) il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta".

Nello specifico, le disposizioni del decreto "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica".

Il decreto costituisce il Testo Unico delle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo sia norme meramente ricognitive di disposizioni esistenti sia disposizioni novative.

In particolare, tra le disposizioni che innovano rispetto al precedente assetto l'art. 26 comma 1 dispone che "le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016".

CONSIDERATO che

La Città Metropolitana di Napoli detiene la totale partecipazione azionaria nelle seguenti società, soggette pertanto alla disciplina del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica:

- 1) Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli S.p.A. - AR.ME.NA., società *in house* svolgente attività strumentali per la Città Metropolitana di Napoli ai sensi del D.L. n.223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n.248/2006;
- 2) S.A.P.NA. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) S.p.A., società soggetta a controllo analogo da parte dell'Ente per previsione statutaria, svolgente il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani relativo al segmento di competenza dell'Ente in termini di continuità sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n.14/2016 fino alla individuazione del nuovo soggetto gestore;
- 3) CTP S.p.A., società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma.

PRESO ATTO che

Da un'attenta disamina del corpo del Testo Unico, le disposizioni cui è necessario adeguare gli statuti delle società soggette a controllo dell'Ente risultano le seguenti:

- art. 3 “*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*”:
 - nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
- art. 6 “*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*”:
 - le società controllate devono predisporre annualmente una relazione sul governo societario, a chiusura dell’esercizio sociale e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.
- art. 11 “*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*”
 - l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico di norma deve essere costituito da un amministratore unico;
 - gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere altresì:
 - a) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
 - b) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- art. 16 “*Società in house*”
 - Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

RILEVATO che

Ai sensi del citato art.26 del Testo Unico occorre pertanto procedere, entro il 31 dicembre 2016, all’adeguamento degli statuti delle società AR.ME.NA. S.p.A., CTP S.p.A. e S.A.P.NA. S.p.A. alle disposizioni sopra richiamate.

CONSIDERATO che

Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.251 del 30/11/2012 le società controllate dalle pubbliche amministrazioni prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo a composizione collegiale sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Alla luce dell’art.11 del Testo Unico sopra richiamato gli organi amministrativi delle società AR.ME.NA. S.p.A., CTP S.p.A. e S.A.P.NA. S.p.A. vengono ad essere costituiti da Amministratori Unici e pertanto ad essi non si applica il richiamato D.P.R.

Occorre pertanto prevedere negli statuti delle società controllate l’applicazione delle quote di genere nella nomina dei componenti dei rispettivi collegi sindacali.

Lo statuto della società AR.ME.NA. S.p.A., all’art.23.1 già richiama il D.P.R. n.251 del 30/11/2012.

Gli statuti delle società CTP S.p.A. e S.A.P.NA. S.p.A., con riferimento ai rispettivi collegi sindacali, vanno invece integrati con il richiamo all’applicazione delle quote di genere.

TENUTO CONTO che

Lo statuto della società AR.ME.NA. S.p.A. è stato oggetto negli ultimi tempi di più interventi modificativi, ritenuti necessari nell'ambito del cd. controllo societario di cui all'art.35 del Regolamento in materia di controlli interni e del punto 3 delle Modalità operative per l'esercizio del controllo analogo.

In particolare, con Deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 106 del 28/05/2015 è stato proposto al Consiglio Metropolitan di adeguare lo statuto della società AR.ME.NA. S.p.A. alle evoluzioni giurisprudenziali al fine di rafforzare i meccanismi di controllo analogo, conformemente alle pronunce della Corte di Cassazione.

Con Deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 101 del 07/07/2016 è stato proposto al Consiglio Metropolitan di integrare l'oggetto sociale della società al fine di ricomprendere l'attività di potatura in zona boschiva.

Con Deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 196 del 25/11/2016 è stato proposto al Consiglio Metropolitan di modificare l'art. 9 punto 2 lettera d) dello statuto della società AR.ME.NA. S.p.A. al fine di rimodulare la parte variabile del compenso dell'organo amministrativo.

Dette modifiche saranno ad ogni modo operative solo a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Metropolitan.

RITENUTO

Comunque ad oggi necessario provvedere all'adeguamento degli Statuti delle società AR.ME.NA. S.p.A., CTP S.p.A. e S.A.P.NA. S.p.A. come in precedenza proposto.

Approvare pertanto le modifiche statutarie con riguardo alle società AR.ME.NA. S.p.A., CTP S.p.A. e S.A.P.NA. S.p.A., come riportate rispettivamente negli allegati n.1, n.2 e n.3.

VISTO

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.175/2016;
- lo Statuto dell'Ente;
- Il Decreto Presidenziale n. 503 del 03/11/2016 con il quale è stato conferito ad interim alla dott.ssa Carmela Miele l'incarico di dirigente di Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo.

PROPONE

al Sindaco Metropolitan

- di sottoporre al Consiglio Metropolitan l'approvazione delle modifiche degli Statuti delle società AR.ME.NA. S.p.A., CTP S.p.A. e S.A.P.NA. S.p.A. come riportati rispettivamente negli allegati n.1, n.2 e n.3;
- di precisare che il Consiglio Metropolitan si esprimerà previa acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 26 lett. n) dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli;
- di demandare al Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente atto.

VISTO
Il Coordinatore d'Area
f.to Raffaele Grimaldi

Il DIRIGENTE della Direzione
Partecipazioni e Controllo Analogo
f.to Carmela Miele

IL SINDACO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n.56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo, Dott.ssa Carmela Miele;

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica dal Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo, Dott.ssa Carmela Miele.

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i., dal Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari, dott. Raffaele Grimaldi;

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA

- di sottoporre al Consiglio Metropolitan l'approvazione delle modifiche degli Statuti delle società AR.ME.NA. S.p.A., CTP S.p.A. e S.A.P.NA. S.p.A. come riportati rispettivamente negli allegati n.1, n.2 e n.3;
- di precisare che il Consiglio Metropolitan si esprimerà previa acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 26 lett. n) dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli;
- di demandare al Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente atto.

<p>Titolo I</p> <p>Art. 1 – Denominazione</p> <p>1. È costituita una società per azioni denominata S.A.P.N.A. “Sistema Ambiente Provincia di Napoli ” S.p.A., per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi della LRC 4/2007 e s.m.i., dell’OPCM n.3746/2009, così come modificata ed integrata ex OO.PCM 3775/2009 e 3812/2009, della normativa comunitaria e nazionale vigente.</p> <p>Art. 2 – Sede</p> <p>1. La società ha sede legale nel comune di Napoli. L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero trasferire la sede legale nell’ambito del medesimo Comune indicato.</p> <p>Art 3 – Oggetto</p> <p>1. La società ha per oggetto l’esercizio, esclusivamente per conto della Provincia di Napoli e/o degli altri soci, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella provincia di Napoli, ivi compresi – a titolo non esaustivo – ricognizione e censimento degli impianti, gestione e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi, iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell’ambiente.</p> <p>2. L’esercizio avverrà secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale – ivi compresa quella emanata in fase emergenziale – e regionale di settore.</p> <p>3. La società, nel conseguimento dell’oggetto sociale potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dall’organo amministrativo; le operazioni bancarie e immobiliari, compresi l’acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; 	<p>Titolo I</p> <p>Art. 1 – Denominazione</p> <p>1. È costituita una società per azioni denominata S.A.P.N.A. “Sistema Ambiente Provincia di Napoli ” S.p.A., per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi della LRC 4/2007 e s.m.i., dell’OPCM n.3746/2009, così come modificata ed integrata ex OO.PCM 3775/2009 e 3812/2009, della normativa comunitaria e nazionale vigente.</p> <p>Art. 2 – Sede</p> <p>1. La società ha sede legale nel comune di Napoli. L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie ed unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero trasferire la sede legale nell’ambito del medesimo Comune indicato.</p> <p>Art 3 – Oggetto</p> <p>1. La società ha per oggetto l’esercizio, esclusivamente per conto della Città Metropolitana di Napoli e/o degli altri soci, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella provincia di Napoli, ivi compresi – a titolo non esaustivo – ricognizione e censimento degli impianti, gestione e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi, iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell’ambiente.</p> <p>2. L’esercizio avverrà secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale – ivi compresa quella emanata in fase emergenziale – e regionale di settore.</p> <p>3. La società, nel conseguimento dell’oggetto sociale potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dall’organo amministrativo; le operazioni bancarie e immobiliari, compresi l’acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - avviare con le altre province della regione Campania, od anche con altri enti, e con le società da esse partecipate aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sinergie volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali; - provvedere alla realizzazione di impianti, fabbricati ed altre opere edili strettamente funzionali, anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli; incluso lo sfruttamento energetico effettuato per il tramite di attività impiantistiche direttamente o indirettamente collegate al ciclo stesso; - prestare garanzie reali o personali, in particolare fidejussioni, esclusivamente per obbligazioni proprie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali personali e finanziarie; partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese; - assumere, mai a titolo prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, Società, Consorzi, Enti ed associazioni temporanee di impresa aventi scopi analoghi o affini. - affidare a terzi, nel rispetto della vigente normativa, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore. 	<ul style="list-style-type: none"> - avviare con le altre province della regione Campania, od anche con altri enti, e con le società da esse partecipate aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sinergie volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali; - provvedere alla realizzazione di impianti, fabbricati ed altre opere edili strettamente funzionali, anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli; incluso lo sfruttamento energetico effettuato per il tramite di attività impiantistiche direttamente o indirettamente collegate al ciclo stesso; - prestare garanzie reali o personali, in particolare fidejussioni, esclusivamente per obbligazioni proprie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali personali e finanziarie; partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese; - assumere, mai a titolo prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, Società, Consorzi, Enti ed associazioni temporanee di impresa aventi scopi analoghi o affini. - affidare a terzi, nel rispetto della vigente normativa, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
<p>Art. 4 – Durata</p>	<p>Art. 4 – Durata</p>
<p>1. La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060), salvo proroga con delibera dell’Assemblea dei soci.</p>	<p>1. La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060), salvo proroga con delibera dell’Assemblea dei soci.</p>
<p>Titolo II</p>	<p>Titolo II</p>
<p>Art. 5 - Capitale sociale ed azioni</p>	<p>Art. 5 - Capitale sociale ed azioni</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000.000,00 (tremilioni) diviso in 300.000 (trecentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci) cadauna; il loro possesso conferisce ai loro possessori uguali diritti. 2. L’azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica la disciplina di cui all’art.2347 c.c. 3. Nel caso di eventuale acquisto di azioni, da parte di soggetti diversi dalla Provincia, la partecipazione sociale della Provincia non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantunopercento). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000.000,00 (tremilioni) diviso in 300.000 (trecentomila) azioni da Euro 10,00 (dieci) cadauna; il loro possesso conferisce ai loro possessori uguali diritti. 2. L’azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica la disciplina di cui all’art.2347 c.c. 3. Nel caso di eventuale acquisto di azioni, da parte di soggetti diversi dalla <u>Città Metropolitana di Napoli</u>, la partecipazione sociale della stessa non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantunopercento).

<p>4. Le residue azioni potranno essere intestate agli Enti Locali ricompresi nel territorio provinciale ovvero a privati; in ogni caso, i soci privati dovranno essere scelti con procedure competitive di evidenza pubblica secondo criteri che saranno preventivamente definiti in ossequio alla normativa vigente.</p> <p>5. I soci privati non possono essere titolari singolarmente di una quota azionaria inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Con successive modifiche statutarie si potranno creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati.</p> <p>6. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.</p>	<p>4. Le residue azioni potranno essere intestate agli Enti Locali ricompresi nel territorio provinciale ovvero a privati; in ogni caso, i soci privati dovranno essere scelti con procedure competitive di evidenza pubblica secondo criteri che saranno preventivamente definiti in ossequio alla normativa vigente.</p> <p>5. I soci privati non possono essere titolari singolarmente di una quota azionaria inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Con successive modifiche statutarie si potranno creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati.</p> <p>6. Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.</p>
<p>Art. 6 – Soci</p> <p>1. La Provincia di Napoli è unico socio della società, fermo restando la possibilità di acquisizione di parte del capitale sociale da parte di altri soci pubblici o privati, nel rispetto del tetto minimo di capitale sociale della Provincia e del principio di proporzionalità tra partecipazione pubblica e privata, previsti dal presente statuto.</p> <p>2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>3. Il domicilio legale dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare eventuali variazioni.</p> <p>4. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica (per le persone fisiche) e/o alla sede legale (per le persone giuridiche).</p>	<p>Art. 6 – Soci</p> <p>1. <u>La Città Metropolitana di Napoli</u> è unico socio della società, fermo restando la possibilità di acquisizione di parte del capitale sociale da parte di altri soci pubblici o privati, nel rispetto del tetto minimo di capitale sociale della <u>Città Metropolitana di Napoli</u> e del principio di proporzionalità tra partecipazione pubblica e privata, previsti dal presente statuto.</p> <p>2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>3. Il domicilio legale dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare eventuali variazioni.</p> <p>4. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica (per le persone fisiche) e/o alla sede legale (per le persone giuridiche).</p>
<p>Art 7 – Cessione di azioni</p> <p>1. Le azioni sono alienabili. La alienazione da parte dei soci è sottoposta alle seguenti condizioni, fatta salva l'ipotesi in cui detta alienazione debba avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica con criteri di partecipazione che saranno preventivamente definiti dall'assemblea ordinaria, in ossequio alla normativa vigente.</p> <p>2. Il socio che intenda alienare, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione</p>	<p>Art 7 – Cessione di azioni</p> <p>1. Le azioni sono alienabili. La alienazione da parte dei soci è sottoposta alle seguenti condizioni, fatta salva l'ipotesi in cui detta alienazione debba avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica con criteri di partecipazione che saranno preventivamente definiti dall'assemblea ordinaria, in ossequio alla normativa vigente.</p> <p>2. Il socio che intenda alienare, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione</p>

correlati alla emissione di nuove azioni, ovvero costituire o cedere diritti di godimento o di garanzia su dette azioni, deve darne comunicazione, con raccomandata A/R al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando l'identità del proposto acquirente e le condizioni negoziali. L'Amministratore Unico, comunica detta notizia, entro i trenta giorni successivi, agli altri soci - anche a mezzo telefax o posta elettronica - i quali, nei trenta giorni successivi alla comunicazione ad essi pervenuta, possono comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di acquistare le predette azioni, diritti di opzione, di godimento o di garanzia secondo le condizioni comunicate.

3. Entro i successivi quindici giorni l'Organo Amministrativo comunica le proposte di acquisto all'alienante che, all'esito di questa, rimane vincolato.

4. Nel caso in cui il descritto diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni, i diritti di opzione, di godimento o di garanzia che ne costituiscono l'oggetto vengono attribuiti proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

5. In caso di mancato esercizio della prelazione, l'operazione di trasferimento deve essere eseguita entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del termine di prelazione stesso ed in particolare, in caso di pluralità di soci, a decorrere dalla data in cui scade l'ultimo termine del socio cui sia giunta l'ultima comunicazione di cui al comma 2° del presente articolo; decorso detto termine di 120 (centoventi) giorni il socio che intenda effettuare il trasferimento è tenuto a riproporre la procedura di esercizio della prelazione.

6. Il trasferimento e/o l'acquisto di azioni, in qualunque forma, in violazione di quanto previsto dal presente statuto, sono inefficaci nei confronti della società.

Art 8 – Aumento di capitale (Invariato)

1. Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, di aziende e/o di rami aziendali, di crediti, di contratti di servizio per l'erogazione di servizi pubblici locali, di concessioni di uso di beni pubblici, ed anche di azioni avente diritti diversi dai quelli delle azioni già emesse.

correlati alla emissione di nuove azioni, ovvero costituire o cedere diritti di godimento o di garanzia su dette azioni, deve darne comunicazione, con raccomandata A/R **all'Amministratore Unico**, specificando l'identità del proposto acquirente e le condizioni negoziali. L'Amministratore Unico, comunica detta notizia, entro i trenta giorni successivi, agli altri soci - anche a mezzo telefax o posta elettronica - i quali, nei trenta giorni successivi alla comunicazione ad essi pervenuta, possono comunicare **all'Amministratore Unico** la propria volontà di acquistare le predette azioni, diritti di opzione, di godimento o di garanzia secondo le condizioni comunicate.

3. Entro i successivi quindici giorni **l'Amministratore Unico** comunica le proposte di acquisto all'alienante che, all'esito di questa, rimane vincolato.

4. Nel caso in cui il descritto diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni, i diritti di opzione, di godimento o di garanzia che ne costituiscono l'oggetto vengono attribuiti proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

5. In caso di mancato esercizio della prelazione, l'operazione di trasferimento deve essere eseguita entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del termine di prelazione stesso ed in particolare, in caso di pluralità di soci, a decorrere dalla data in cui scade l'ultimo termine del socio cui sia giunta l'ultima comunicazione di cui al comma 2° del presente articolo; decorso detto termine di 120 (centoventi) giorni il socio che intenda effettuare il trasferimento è tenuto a riproporre la procedura di esercizio della prelazione.

6. Il trasferimento e/o l'acquisto di azioni, in qualunque forma, in violazione di quanto previsto dal presente statuto, sono inefficaci nei confronti della società.

Art 8 – Aumento di capitale

1. Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, di aziende e/o di rami aziendali, di crediti, di contratti di servizio per l'erogazione di servizi pubblici locali, di concessioni di uso di beni pubblici, ed anche di azioni avente diritti diversi dai quelli delle azioni già emesse.

<p>2. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando il capitale esistente non sia stato integralmente versato.</p> <p>3. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.</p> <p>4. I soci hanno il diritto di opzione in caso di emissione di nuove azioni, a norma di legge.</p> <p>Art 9 – Riduzione di capitale</p> <p>1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, rispettando i limiti dei quorum qualificati.</p> <p>Art 10 – Patrimoni destinati</p> <p>1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt.2447 bis e ss. c.c.</p> <p>Art. 11 - Finanziamenti dei soci</p> <p>1. I soci possono eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere civilistico e fiscale e nonchè anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a fondo perduto o infruttiferi.</p> <p>2. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.</p> <p>3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare. La società potrà ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di restituzione anche in conformità del d.lgs.385/93 e s.m.i.</p> <p>4. Il rimborso dei finanziamenti dei soci non potrà avvenire senza previa delibera dell'Assemblea dei soci.</p> <p>Art. 12 – Obbligazioni</p> <p>1. La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità</p>	<p>2. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando il capitale esistente non sia stato integralmente versato.</p> <p>3. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.</p> <p>4. I soci hanno il diritto di opzione in caso di emissione di nuove azioni, a norma di legge.</p> <p>Art 9 – Riduzione di capitale</p> <p>1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, rispettando i limiti dei quorum qualificati.</p> <p>Art 10 – Patrimoni destinati</p> <p>1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt.2447 bis e ss. c.c.</p> <p>Art. 11 - Finanziamenti dei soci</p> <p>1. I soci possono eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere civilistico e fiscale e nonchè anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a fondo perduto o infruttiferi.</p> <p>2. Salva diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.</p> <p>3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare. La società potrà ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di restituzione anche in conformità del d.lgs.385/93 e s.m.i.</p> <p>4. Il rimborso dei finanziamenti dei soci non potrà avvenire senza previa delibera dell'Assemblea dei soci.</p> <p>Art. 12 – Obbligazioni</p> <p>1. La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità</p>
---	---

<p>previste dalle vigenti leggi.</p> <p>Art. 13 - Controllo economico</p> <p>1. La società è soggetta al controllo dei soci, che lo esercitano in via preventiva, assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.</p> <p>2. Le modalità del controllo sono analoghe a quelle esercitate dai soci sui propri servizi, con le modalità previste dal presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.</p> <p>2.1 Attività di controllo preventivo e strategico, per il cui esercizio la società ha l'obbligo di sottoporre all'assemblea dei soci:</p> <p>2.1.1a) l'autorizzazione all'approvazione, entro il 30/11 dell'anno precedente, e alla modifica del programma triennale di previsione che si compone di:</p> <p>a. un master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;</p> <p>b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,</p> <p>c. piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;</p> <p>d. prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;</p> <p>e. dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;</p> <p>f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit.</p> <p>g. parere del Collegio Sindacale</p> <p>2.1.1b) l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con i soci;</p> <p>2.1.1.c) l'autorizzazione all'adozione di decisioni</p>	<p>previste dalle vigenti leggi.</p> <p>Art. 13 - Controllo economico</p> <p>1. La società è soggetta al controllo dei soci, che lo esercitano in via preventiva, assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.</p> <p>2. Le modalità del controllo sono analoghe a quelle esercitate dai soci sui propri servizi, con le modalità previste dal presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.</p> <p>2.1 Attività di controllo preventivo e strategico, per il cui esercizio la società ha l'obbligo di sottoporre all'assemblea dei soci:</p> <p>2.1.1a) l'autorizzazione all'approvazione, entro il 30/11 dell'anno precedente, e alla modifica del programma triennale di previsione che si compone di:</p> <p>a. un master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;</p> <p>b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,</p> <p>c. piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;</p> <p>d. prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;</p> <p>e. dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;</p> <p>f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit.</p> <p>g. parere del Collegio Sindacale</p> <p>2.1.1b) l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con i soci;</p> <p>2.1.1.c) l'autorizzazione all'adozione di decisioni</p>
---	---

<p>di rilevanza determinante per l'attività sociale.</p> <p>2.1.2 Per l'esercizio di tale controllo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione, integrata da specifiche relazioni dell'organo amministrativo.</p> <p>2.2 - Attività di monitoraggio e verifica.</p> <p>2.2.1 Ai fini del controllo sul rispetto degli indirizzi strategici nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi previsti nei piani e programmi gestionali, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale ed entro 45 giorni , un bilancio infrannuale con una relazione predisposta dall'organo amministrativo, corredata dal parere dell'organo di revisione, su:</p> <p>a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;</p> <p>b. grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;</p> <p>c. conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni, e rielaborazione dei previsionali di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,</p> <p>d. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;</p> <p>e. aggiornamento del prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;</p> <p>f. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;</p> <p>g. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit .</p> <p>h. Parere del Collegio Sindacale .</p> <p>2.3 Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta</p>	<p>di rilevanza determinante per l'attività sociale.</p> <p>2.1.2 Per l'esercizio di tale controllo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione, integrata da specifiche relazioni dell'organo amministrativo.</p> <p>2.2 - Attività di monitoraggio e verifica.</p> <p>2.2.1 Ai fini del controllo sul rispetto degli indirizzi strategici nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi previsti nei piani e programmi gestionali, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale ed entro 45 giorni , un bilancio infrannuale con una relazione predisposta dall'Amministratore Unico, corredata dal parere dell'organo di revisione, su:</p> <p>a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;</p> <p>b. grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;</p> <p>c. conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni, e rielaborazione dei previsionali di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,</p> <p>d. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;</p> <p>e. aggiornamento del prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;</p> <p>f. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;</p> <p>h. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit .</p> <p>i. Parere del Collegio Sindacale .</p> <p>2.3 Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta</p>
---	---

<p>relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.</p> <p>2.4 In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che gli organi amministrativi dovranno recepire nei documenti di cui alle attività di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>2.4 Entro i sette giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre all'assemblea.</p> <p>2.5 Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all'Assemblea aventi ad oggetto i servizi eventualmente dallo stesso direttamente affidati alla società.</p> <p>2.6 Le deliberazioni adottate dall'organo amministrativo non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale sono nulle e costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico.</p> <p>2.7 Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che il socio avrà adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate dai singoli soci in materia di controllo.</p> <p>2.8 Sulle materie sottoposte alla competenza/autorizzazione dell'assemblea deve essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo da cui si evidenzia la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.</p> <p>2.9 Sulle seguenti ulteriori materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente; - la progressione di carriera del personale dipendente; - l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai 	<p>relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.</p> <p>2.4 In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che gli organi amministrativi dovranno recepire nei documenti di cui alle attività di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>2.4 Entro i sette giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre all'assemblea.</p> <p>2.5 Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all'Assemblea aventi ad oggetto i servizi eventualmente dallo stesso direttamente affidati alla società.</p> <p>2.6 <u>Gli atti adottati dall'Amministratore Unico</u> non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale sono nulli e costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico.</p> <p>2.7 Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che il socio avrà adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate dai singoli soci in materia di controllo.</p> <p>2.8 Sulle materie sottoposte alla competenza/autorizzazione dell'assemblea deve essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione <u>dall'Amministratore Unico</u> da cui si evidenzia la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.</p> <p>2.9 Sulle seguenti ulteriori materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente; - la progressione di carriera del personale dipendente; - l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai
--	--

<p>partecipanti;</p> <p>- la selezione di professionisti da incaricare.</p> <p>In considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, l'organo amministrativo deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della preventiva verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo da cui si evidenzia anche la coerenza della proposta con la programmazione.</p> <p>2.10 L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle preposte articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantire la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di programmazione.</p> <p>2.11 La società deve istituire organismi indipendenti per il controllo interno, i cui verbali debbono essere sistematicamente trasmessi ai soci.</p> <p>2.12 La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendano da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.</p> <p>Titolo III</p> <p>Art. 14 - Organi sociali</p> <p>1. Sono organi della società:</p> <p>a) L'Assemblea dei soci;</p> <p>b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;</p> <p>c) Il Collegio dei Sindaci</p> <p>Art. 15 - Assemblea dei soci</p> <p>1. I soci, in sede assembleare legalmente convocata e costituita, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti proposti da uno o più amministratori o, nell'ipotesi di pluralità di soci, da quelli proposti dai soci che</p>	<p>partecipanti;</p> <p>- la selezione di professionisti da incaricare.</p> <p>In considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, <u>l'Amministratore Unico</u> deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della preventiva verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione <u>dell'Amministratore Unico</u> da cui si evidenzia anche la coerenza della proposta con la programmazione.</p> <p>2.10 L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle preposte articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantire la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di programmazione.</p> <p>2.11 La società deve istituire organismi indipendenti per il controllo interno, i cui verbali debbono essere sistematicamente trasmessi ai soci.</p> <p>2.12 La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendano da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.</p> <p><u>2.13 È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</u></p> <p>Titolo III</p> <p>Art. 14 - Organi sociali</p> <p>1. Sono organi della società:</p> <p>a) L'Assemblea dei soci;</p> <p>b) <u>L'Amministratore Unico;</u></p> <p>c) Il Collegio dei Sindaci</p> <p>Art. 15 - Assemblea dei soci</p> <p>1. I soci, in sede assembleare legalmente convocata e costituita, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal</p>
--	--

<p>rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.</p> <p>2. Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e dei bilanci infrannuali;</p> <p>b) l'autorizzazione all'approvazione dei documenti di cui all'articolo 13;</p> <p>c) la nomina dell'organo amministrativo determinandone il compenso;</p> <p>d) la nomina del Collegio Sindacale determinandone il compenso;</p> <p>e) la nomina del soggetto cui è demandato il controllo legale dei conti, se non è affidato al Collegio Sindacale;</p> <p>f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro l'Organo Amministrativo e i Sindaci;</p> <p>g) l'autorizzazione alla nomina del Direttore Generale e del personale con qualifica di Dirigente, in coerenza con il programma triennale di previsione;</p> <p>h) le modificazioni del presente Statuto;</p> <p>i) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;</p> <p>l) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni;</p> <p>m) l'autorizzazione, in operazione a favore della società, alla costituzione di pegni, ipoteche;</p> <p>n) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.</p> <p>3. L'avvio delle procedure finalizzate alla stipulazione dei contratti di ordinaria amministrazione il cui importo complessivo al netto di I.V.A. sia superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) deve essere preceduto da apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo recante l'indicazione dei seguenti punti:</p> <p>a) il fine che con il contratto si intende perseguire;</p> <p>b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;</p> <p>c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti</p>	<p>presente Statuto, nonché sugli argomenti proposti dall'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di pluralità di soci, da quelli proposti dai soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.</p> <p>2. Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e dei bilanci infrannuali;</p> <p>b) l'autorizzazione all'approvazione dei documenti di cui all'articolo 13;</p> <p>c) la nomina dell'Amministratore Unico determinandone il compenso;</p> <p>d) la nomina del Collegio Sindacale determinandone il compenso;</p> <p>e) la nomina del soggetto cui è demandato il controllo legale dei conti, che non può essere affidato al Collegio Sindacale;</p> <p>f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro P'Amministratore Unico e i Sindaci;</p> <p>g) l'autorizzazione alla nomina del Direttore Generale e del personale con qualifica di Dirigente, in coerenza con il programma triennale di previsione;</p> <p>h) le modificazioni del presente Statuto;</p> <p>i) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;</p> <p>l) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni;</p> <p>m) l'autorizzazione, in operazione a favore della società, alla costituzione di pegni, ipoteche;</p> <p>n) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.</p> <p>3. L'avvio delle procedure finalizzate alla stipulazione dei contratti di ordinaria amministrazione il cui importo complessivo al netto di I.V.A. sia superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) deve essere preceduto da apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo recante l'indicazione dei seguenti punti:</p> <p>a) il fine che con il contratto si intende perseguire;</p> <p>b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le</p>
--	---

<p>delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base.</p> <p>Tutti i contratti stipulati all'esito di procedure il cui importo annuale e non frazionabile sia inferiore alla soglia di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) saranno posti in evidenza, periodicamente, nell'assemblea ordinaria dei soci per la presa d'atto, previa trasmissione di relazione redatta dall'organo amministrativo sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) da far pervenire ai soci almeno sette giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Art. 16 - Convocazione e costituzione assemblea dei soci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea è convocata preferibilmente nel Comune dove ha sede legale la società od anche altrove purché in Italia. 2. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo, con l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. 3. In ogni caso, l'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni quando ricorrono i presupposti di legge; in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare, nella sua relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione. 4. Inoltre, l'assemblea deve periodicamente riunirsi per l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all'articolo 13 comma 2.2) 5. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la stessa potrà convocarsi a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione dal destinatario. 6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 7. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza 	<p>clausole ritenute essenziali;</p> <p>c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base.</p> <p>Tutti i contratti stipulati all'esito di procedure il cui importo annuale e non frazionabile sia inferiore alla soglia di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) saranno posti in evidenza, periodicamente, nell'assemblea ordinaria dei soci per la presa d'atto, previa trasmissione di relazione redatta dall'organo amministrativo sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) da far pervenire ai soci almeno sette giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Art. 16 - Convocazione e costituzione assemblea dei soci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea è convocata preferibilmente nel Comune dove ha sede legale la società od anche altrove purché in Italia. 2. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta <u>l'Amministratore Unico</u> lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta <u>all'Amministratore Unico</u>, con l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. 3. In ogni caso, l'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni quando ricorrono i presupposti di legge; in quest'ultimo caso <u>l'Amministratore Unico</u> deve segnalare, nella sua relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione. 4. Inoltre, l'assemblea deve periodicamente riunirsi per l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all'articolo 13 comma 2.2) 5. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la stessa potrà convocarsi a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione dal destinatario. 6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e
--	--

<p>prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.</p> <p>8. In mancanza delle formalità indicate, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.</p> <p>9. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli articoli 2377 e 2379 cod.civ.</p> <p>10. Le assemblee dei soci possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in video conferenza od anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona di fede e di parità di trattamento dei consiglieri.</p> <p>11. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi; di regolare svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano fruire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>12. Tale modalità di partecipazione è consentita anche ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio sindacale.</p> <p>13. In ipotesi di irregolarità formale della convocazione, ma di presenza totalitaria dei soci, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva</p>	<p>l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>7. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.</p> <p>8. In mancanza delle formalità indicate, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.</p> <p>9. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli articoli 2377 e 2379 cod.civ.</p> <p>10. Le assemblee dei soci possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in video conferenza od anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona di fede e di parità di trattamento dei consiglieri.</p> <p>11. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi; di regolare svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano fruire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>12. Tale modalità di partecipazione è consentita anche all' Amministratore Unico ed ai componenti il Collegio sindacale.</p> <p>13. In ipotesi di irregolarità formale della convocazione, ma di presenza totalitaria dei soci,</p>
---	--

<p>comunicazione ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p> <p>14. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni. Prese in conformità della legge e del presente statuto, obbliga tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli art. 2377 e 2379 del codice civile.</p> <p>Art. 17 Partecipazione dei soci, diritto di voto e rappresentanza</p> <p>1. A ciascun socio spetta il diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione; hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel libro soci.</p> <p>2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica con firma digitale. 3. La delega può essere conferita anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome in bianco del delegato e resta acquisita agli atti sociali.</p> <p>4. Nel caso di Enti Locali, il legale rappresentante potrà conferire delega ad un consigliere od ad un'assessore, od anche ad un dipendente dell'Ente.</p> <p>5. La delega non può essere conferita a dipendenti, ovvero componenti degli organi di controllo o amministrativi, di società partecipate e/o controllate dagli Enti Locali soci.</p> <p>6. Il delegato può essere revocato in ogni momento e sostituito entro e non oltre il giorno precedente l'adunanza, fatti salvi gravi motivi.</p> <p>7. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni che, ex lege, siano stati sospesi dal diritto di voto.</p> <p>Art. 18 - Presidenza dell'assemblea</p> <p>1. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'organo amministrativo, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età; in caso di organo amministrativo monocratico, la Presidenza spetta all'Amministratore Unico.</p> <p>2. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a</p>	<p>ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti all'Amministratore Unico di controllo non presenti.</p> <p>14. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni. Prese in conformità della legge e del presente statuto, obbliga tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli art. 2377 e 2379 del codice civile.</p> <p>Art. 17 Partecipazione dei soci, diritto di voto e rappresentanza</p> <p>1. A ciascun socio spetta il diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione; hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel libro soci.</p> <p>2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica con firma digitale.</p> <p>3. La delega può essere conferita anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome in bianco del delegato e resta acquisita agli atti sociali.</p> <p>4. Nel caso di Enti Locali, il legale rappresentante potrà conferire delega ad un consigliere od ad un'assessore, od anche ad un dipendente dell'Ente.</p> <p>5. La delega non può essere conferita a dipendenti, ovvero componenti degli organi di controllo o amministrativi, di società partecipate e/o controllate dagli Enti Locali soci.</p> <p>6. Il delegato può essere revocato in ogni momento e sostituito entro e non oltre il giorno precedente l'adunanza, fatti salvi gravi motivi.</p> <p>7. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni che, ex lege, siano stati sospesi dal diritto di voto.</p> <p>Art. 18 - Presidenza dell'assemblea</p> <p>1. La presidenza dell'assemblea spetta</p>
---	--

<p>maggioranza semplice del capitale presente.</p> <p>3. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.</p> <p>4. Ove prescritto dalla legge, nonché in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.</p> <p>5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.</p> <p>Art.19 - Deliberazioni assemblea</p> <p>1. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono disciplinati dall'art. 2368 c.c.</p> <p>2. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione o successive, sono gli stessi di cui all'art. 2368 del c.c., in deroga alle previsioni di cui all'art. 2369 del c.c. .</p> <p>3. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto su proposta del Presidente.</p> <p>4. Il voto deve essere palese, o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti</p> <p>Art.20 - Verbale dell'assemblea</p> <p>1. Le decisioni dell'assemblea sono trascritte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dal Notaio se richiesto dalla legge.</p> <p>2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e – anche in allegato – l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità di voto, il risultato delle votazioni e deve consentire – anche per allegato – l'identificazione dei soci favorevoli, degli astenuti e/o dei dissenzienti.</p> <p>3. Nel verbale devono essere riassunte, su</p>	<p><u>all'Amministratore Unico.</u></p> <p>2. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.</p> <p>3. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.</p> <p>4. Ove prescritto dalla legge, nonché in ogni caso in cui <u>l'Amministratore Unico</u> lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato <u>dall'Amministratore Unico</u> medesimo.</p> <p>5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.</p> <p>Art.19 - Deliberazioni assemblea</p> <p>1. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono disciplinati dall'art. 2368 c.c.</p> <p>2. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione o successive, sono gli stessi di cui all'art. 2368 del c.c., in deroga alle previsioni di cui all'art. 2369 del c.c. .</p> <p>3. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto su proposta del Presidente.</p> <p>4. Il voto deve essere palese, o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti</p> <p>Art.20 - Verbale dell'assemblea</p> <p>1. Le decisioni dell'assemblea sono trascritte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dal Notaio se richiesto dalla legge.</p> <p>2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e – anche in allegato – l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità di voto, il risultato delle votazioni e deve consentire – anche per allegato –</p>
---	---

<p>richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e trasmesso tempestivamente ai soci.</p>	<p>l'identificazione dei soci favorevoli, degli astenuti e/o dei dissenzienti.</p> <p>3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e trasmesso tempestivamente ai soci.</p>
<p>Titolo IV</p>	<p>Titolo IV</p>
<p>Art. 21 - Amministrazione</p>	<p>Art. 21 - Amministrazione</p>
<p>1. La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.</p> <p>2. L'amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico ovvero, ex art. 2380-bis, comma 1, c.c., ad un Consiglio di Amministrazione composto – anche per il combinato disposto ex art. 1, comma 729°, L.296/2006 ed art. 4, comma 5, del DL 95/2012 - da 3 (tre) membri..</p> <p>3. L'individuazione dei membri dell'organo amministrativo è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5 del DL 95/2012 e della legge 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi nelle organi delle società pubbliche.</p> <p>4. In ogni caso, nell'ipotesi di pluralità di soci, alla Provincia di Napoli spetta la candidatura dell'Amministratore unico ovvero la candidatura di due componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente.</p> <p>5. I componenti l'organo amministrativo durano in carica tre esercizi dalla nomina e sono rieleggibili.</p> <p>6. Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, lo stesso può eleggere fra i suoi membri un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.</p> <p>7. L'Organo Amministrativo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>8. I membri dell'organo amministrativo devono essere scelti fra persone dotate di particolari competenze tecniche, professionale, gestionale o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private, nei settori di competenza.</p> <p>9. La carica di Amministratori è incompatibile con</p>	<p>1. La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.</p> <p>2. L'amministrazione della società è affidata ad un <u>amministratore unico</u>.</p> <p>3. <u>Abrogato.</u></p> <p>4. Nell'ipotesi di pluralità di soci, alla <u>Città Metropolitana di Napoli</u> spetta la candidatura dell'Amministratore unico.</p> <p>5. <u>L'Amministratore Unico dura</u> in carica tre esercizi dalla nomina ed è rieleggibili.</p> <p>6. <u>Abrogato.</u></p> <p>7. <u>L'Amministratore Unico</u> scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>8. <u>L'Amministratore Unico deve</u> essere scelto fra persone dotate di particolari competenze tecniche, professionale, gestionale o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private, nei settori di competenza.</p> <p>9. La carica di Amministratore è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.</p> <p>10. Non può, altresì, essere nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in</p>

<p>quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.</p> <p>10. Non può, altresì, essere nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.</p> <p>11. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni o altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e si applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c..</p> <p>12. Decadono dalla carica i Consiglieri di Amministrazione che per tre sedute consecutive siano assenti senza giustificato motivo. Constatata tale circostanza il Consiglio procede alla comunicazione al consigliere decaduto. In caso di cessazione o di dimissioni da parte dei Consiglieri, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2386 c. 1 del c.c., la sostituzione spetta all'Assemblea ordinaria dei soci che deve essere tempestivamente convocata.</p> <p>Art. 22 - Adunanza e decisioni dell'Organo Amministrativo</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta ogni trimestre, sia nella sede sociale, sia altrove prioritariamente in Italia, ovvero anche negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale, ma sempre con indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.</p> <p>2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima.</p> <p>3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico), dovrà riportare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; potrà essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e/o la posta</p>	<p>contrasto con quelli della Società.</p> <p>11. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni o altra causa <u>P'Amministratore Unico</u> si applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c..</p> <p>12. In caso di cessazione o di dimissioni <u>dell'Amministratore Unico</u>, la sostituzione spetta all'Assemblea ordinaria dei soci che deve essere tempestivamente convocata.</p> <p>Art. 22 - Decisioni dell'Organo Amministrativo</p> <p>1. Abrogato.</p> <p>2. Abrogato.</p> <p>3. Abrogato.</p> <p>4. Abrogato.</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. Abrogato.</p> <p>7. Abrogato.</p> <p>8. Abrogato.</p> <p>9 Abrogato..</p> <p>10. Abrogato.</p> <p>11. Il verbale delle <u>determinazioni dell'Amministratore Unico</u> deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dallo stesso e dal segretario.</p> <p>12. Abrogato.</p> <p>13. Ove prescritto dalla legge ed, in ogni caso in cui l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'Amministratore Unico medesimo.</p> <p>14. Copia dei verbali debbono essere tempestivamente inviati ai soci.</p> <p>Art. 23 - Poteri dell'Amministratore Unico</p> <p>1. <u>L'Amministratore Unico è investito</u> dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.</p> <p>2. L'esercizio dei poteri <u>dell'Amministratore Unico</u> deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi</p>
--	--

<p>elettronica certificata).</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza od anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetti di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>6. Per la validità delle deliberazioni consiliari si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>7. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.</p> <p>8. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del Presidente.</p> <p>9. Le modalità di espressione del voto, che deve in ogni caso deve consentire l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari ovvero che si</p>	<p>stabiliti dalla Città Metropolitana di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione di cui al successivo articolo 13 del presente Statuto.</p> <p>3. Abrogato.</p> <p>4. Nei predetti limiti, <u>l'Amministratore Unico</u> può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>5. Il potere di rappresentanza spetta <u>all'Amministratore Unico.</u></p> <p>6. <u>L'Amministratore Unico</u> può altresì ricorrere a tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione in materia di salvaguardia delle matrici ambientali e della loro tutela secondo le modalità previste dalla legge, nei limiti delle previsioni dei documenti di programmazione di cui all'articolo 13.</p> <p>7. <u>L'Amministratore Unico</u> può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p> <p>8. Sono tuttavia riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381, comma 4, c.c., <u>le seguenti:</u></p> <p>a) determinazione degli indirizzi generali di gestione per l'attuazione degli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai soci e recepiti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 13;</p> <p>b) nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti, in coerenza con il programma triennale di previsione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Assemblea;</p> <p>c) affidamenti bancari a breve termine;</p> <p>d) azioni giudiziarie e transazioni.</p> <p>Art. 24 - Rappresentanza societaria</p> <p>1. Abrogato.</p> <p>2. <u>La rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico medesimo.</u></p> <p>3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Amministratore Unico nell'atto di nomina.</p>
--	---

astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

11. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

12. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato;
- c) su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

13. Ove prescritto dalla legge ed, in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

14. Copia dei verbali debbono essere tempestivamente inviati ai soci.

Art. 23 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.

2. L'esercizio dei poteri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione di cui al successivo articolo 13 del presente Statuto.

3. Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ex art. 2381 del codice civile, ad alcuni dei componenti, anche disgiuntamente, previa espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

4. Nei predetti limiti, l'Organo Amministrativo

Art. 25 - Indennità degli amministratori

1. A ciascun amministratore potrà essere assegnata un'indennità annua omnicomprensiva, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, entrambi nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti locali.

2. Nel caso in cui gli amministratori siano investiti di particolari cariche, l'indennità di cui al precedente comma, potrà essere riassegnata dall'assemblea dei soci, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti locali.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 26 - Direttore generale

1. **L'Amministratore Unico**, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può nominare, tra persone ad esso estranee, un Direttore Generale, determinandone il compenso, le competenze e i poteri.

2. I connessi adempimenti amministrativi sono soggetti ai controlli di cui all'art. 13.

Art. 27 - Comitati tecnico-scientifici

1. **L'Amministratore Unico** può istituire Comitati costituiti da un numero di membri variabile da tre a cinque, di cui uno – con funzioni di Presidente – esperti in materie giuridico-aziendali, tecnico-scientifiche, ovvero in materie afferenti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.

2. I Comitati si riuniscono su convocazione dei loro Presidenti presso la sede sociale od anche in altra sede purché nel territorio nazionale. I Comitati operano collegialmente e svolgono funzioni consultive, rilasciando pareri obbligatori e non vincolanti.

3. Ai componenti non può essere riconosciuto alcun compenso e/o indennità.

Art. 28 - Il collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri

<p>può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>5. Il potere di rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Amministratore Delegato, se nominato, spettano i poteri di rappresentanza nei limiti della delega.</p> <p>6. L'organo amministrativo può altresì ricorrere a tutti i provvedimenti di straordinaria amministrazione in materia di salvaguardia delle matrici ambientali e della loro tutela secondo le modalità previste dalla legge, nei limiti delle previsioni dei documenti di programmazione di cui all'articolo 13.</p> <p>7. L'organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p> <p>8. Sono tuttavia riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381, comma 4, c.c., le decisioni concernenti le seguenti materie che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso:</p> <p>a) determinazione degli indirizzi generali di gestione per l'attuazione degli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai soci e recepiti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 13;</p> <p>b) funzioni e poteri dell'Amministratore Delegato;</p> <p>c) nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti, in coerenza con il programma triennale di previsione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Assemblea;</p> <p>e) affidamenti bancari a breve termine;</p> <p>f) azioni giudiziarie e transazioni.</p> <p>Art. 24 - Rappresentanza societaria</p> <p>1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta:</p> <p>- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, su mandato del Presidente, ad un altro componente o al</p>	<p>effettivi, tra cui il Presidente e due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali, <u>tenuto anche conto del DPR 251/2012.</u></p> <p>2. <u>Alla Città Metropolitana di Napoli</u> spetta la nomina di un numero di revisori determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5, ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.</p> <p>3. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito.</p> <p>4. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.</p> <p>5. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.</p> <p>6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, fino alla deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni.</p> <p>7. I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica.</p> <p>8. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.</p> <p>9. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c., <u>e in ogni caso non può esercitare la revisione legale dei conti.</u></p> <p>10. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>11. Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, al Collegio compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società</p>
--	--

<p>Direttore Generale;</p> <p>- ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.</p> <p>2. In caso di nomina di un Amministratore Unico la rappresentanza spetterà al medesimo.</p> <p>3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.</p> <p>Art. 25 - Indennità degli amministratori</p> <p>1. A ciascun amministratore potrà essere assegnata un'indennità annua onnicomprensiva, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, entrambi nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti locali.</p> <p>2. Nel caso in cui gli amministratori siano investiti di particolari cariche, l'indennità di cui al precedente comma, potrà essere riassegnata dall'assemblea dei soci, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti locali.</p> <p>Art. 26 - Direttore generale</p> <p>1. L'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può nominare, tra persone ad esso estranee, un Direttore Generale, determinandone il compenso, le competenze e i poteri.</p> <p>2. I connessi adempimenti amministrativi sono soggetti ai controlli di cui all'art. 13.</p> <p>Art. 27 - Comitati tecnico-scientifici</p> <p>1. L'organo amministrativo può istituire Comitati costituiti da un numero di membri variabile da tre a cinque, di cui uno – con funzioni di Presidente – esperti in materie giuridico- aziendali, tecnico-scientifiche, ovvero in materie afferenti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.</p> <p>2. I Comitati si riuniscono su convocazione dei loro Presidenti presso la sede sociale od anche in altra sede purché nel territorio nazionale. I Comitati operano collegialmente e svolgono funzioni consultive, rilasciando pareri obbligatori</p>	<p>applicabile e in ragione natura di società pubblica esercente un servizio pubblico locale di rilevanza economica.</p> <p>12 Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>13. Il mancato accertamento di cui ai precedenti comma 11 e 12 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.</p> <p>14.- La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio e deve essere preconcordata.</p> <p>15. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze <u>dell'organo amministrativo</u>.</p> <p>I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive <u>dell'organo amministrativo</u>, decadono dall'ufficio.</p> <p>Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.</p> <p>Articolo 29 - Poteri ispettivi dei soci.</p> <p>1. I soci che detengono la maggioranza del capitale sociale, hanno poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.</p> <p>2.. L'ispezione deve essere richiesta dal legale rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio sindacale.</p> <p>3. Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione, nonché i tempi, i luoghi ed i modi di svolgimento dell'ispezione</p>
---	---

<p>e non vincolanti.</p> <p>3. Ai componenti non può essere riconosciuto alcun compenso e/o indennità.</p> <p>Art. 28 - Il collegio sindacale</p> <p>1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali.</p> <p>2. Alla Provincia di Napoli spetta la nomina di un numero di revisori determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5, ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.</p> <p>3. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito.</p> <p>4. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.</p> <p>5. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.</p> <p>6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, fino alla deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni.</p> <p>7. I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica.</p> <p>8. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.</p> <p>9. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e può anche esercitare il controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e ter c.c.</p> <p>10. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>11. Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, al</p>	<p>stessa.</p> <p>4. Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura operativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>5.- Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal Codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta; - visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti della società, comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non sufficientemente esaudite . <p>6. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale provinciale incaricato e potranno essere variamente documentate, in modo da essere trasmesse alla Direzione Partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata.</p> <p>7. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo vengano acquisiti elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio, gli stessi soggetti dovranno senza indugio disporre gli atti idonei al ripristino delle condizioni quali-quantitative previste nell'atto dell'affidamento del servizio e/o dai documenti programmatici.</p> <p>Titolo V</p> <p>Art. 30 - Esercizi sociali, bilancio</p> <p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale <u>l'Amministratore Unico</u> provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle</p>
---	---

Collegio compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società applicabile e in ragione natura di società pubblica esercente un servizio pubblico locale di rilevanza economica.

12 Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

13. Il mancato accertamento di cui ai precedenti comma 11 e 12 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.

14.- La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio e deve essere preconcordata.

15. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Articolo 29 - Poteri ispettivi dei soci.

1. I soci che detengono la maggioranza del capitale sociale, hanno poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.

conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. **Lo stesso provvede alla predisposizione di una relazione sul governo societario a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.**

3. Il bilancio d'esercizio deve essere integrato con i documenti di cui all'articolo 13 comma 2 del presente statuto ed assoggettati alle procedure ivi previste.

4. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 15 e seguenti, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni; qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Art. 31 -Destinazione degli utili

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

2. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sull'accantonamento degli utili in altre riserve statutarie ovvero ne delibera la destinazione.

3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultati dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

4. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale

Titolo VI

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché quando si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da

<p>2.. L'ispezione deve essere richiesta dal legale rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio sindacale.</p> <p>3. Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione, nonché i tempi, i luoghi ed i modi di svolgimento dell'ispezione stessa.</p> <p>4. Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura operativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>5.- Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal Codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta; - visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti della società, comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non sufficientemente esaudite . <p>6. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale provinciale incaricato e potranno essere variamente documentate, in modo da essere trasmesse alla Direzione Partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata.</p> <p>7. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo vengano acquisiti elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio, gli stessi soggetti dovranno senza indugio disporre gli atti idonei al ripristino delle condizioni quali-quantitative previste nell'atto dell'affidamento del servizio e/o dai documenti programmatici.</p> <p>Titolo V</p>	<p>altre disposizioni di legge, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori. <p>3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.</p> <p>4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.</p> <p>5. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.</p> <p>6. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo, si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p> <p>7. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al libro V, capo VIII, c.c.</p> <p>Titolo VII</p> <p>Art. 33 - Rinvio</p> <p>Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.</p>
---	--

Art. 30 - Esercizi sociali, bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere integrato con i documenti di cui all'articolo 13 comma 2 del presente statuto ed assoggettati alle procedure ivi previste.

4. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 15 e seguenti, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni; qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Art. 31 - Destinazione degli utili

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

2. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sull'accantonamento degli utili in altre riserve statutarie ovvero ne delibera la destinazione.

3. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultati dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

4. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale

Titolo VI

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

<p>2. Nel caso di cui al precedente comma 1, nonché quando si verifichi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;- i poteri dei liquidatori. <p>3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.</p> <p>4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.</p> <p>5. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.</p> <p>6. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo, si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p> <p>7. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al libro V, capo VIII, c.c.</p> <p>Titolo VII</p> <p>Art. 33 - Rinvio</p> <p>Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.</p>	
---	--

In grassetto le modifiche proposte con precedenti deliberazioni (non ancora approvate dal Consiglio Metropolitan).

In grassetto, corsivo e sottolineato le nuove modifiche proposte.

Statuto testo vigente	Statuto testo modificato
<p>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO</p> <p><u>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</u></p> <p>1.1 - E' costituita la società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata <<Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli S.p.A.>> e con denominazione abbreviata << Agenzia di Sviluppo AR.ME.NA.>> a capitale interamente pubblico detenuto inizialmente dalla Provincia di Napoli, per l'esercizio di attività e servizi strumentali per i soci ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006 e con espressa esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di quanto non esercitabile in forma societaria a partecipazione esclusivamente pubblica secondo le vigenti ed emanande disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali qualificata "in house providing" .</p> <p>1.2.- Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per garantire l'esclusività dell'oggetto e per consentire ai soci un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</p> <p>1.3.- La Società non persegue scopo di lucro.</p> <p>1.4.- L'Organo amministrativo è tenuto a depositare la dichiarazione di cui all'art. 2362 del codice civile.</p>	<p>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO</p> <p><u>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</u></p> <p>1.1 E' costituita la società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata <<Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli S.p.A.>> e con denominazione abbreviata << Agenzia di Sviluppo AR.ME.NA.>> a capitale interamente pubblico detenuto inizialmente dalla Provincia di Napoli, per l'esercizio di attività e servizi strumentali per i soci ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006 e con espressa esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di quanto non esercitabile in forma societaria a partecipazione esclusivamente pubblica secondo le vigenti ed emanande disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali qualificata "in house providing" .</p> <p>1.2 Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per garantire l'esclusività dell'oggetto e per consentire ai soci un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</p> <p>1.3 La Società non persegue scopo di lucro.</p> <p>1.4 L'Organo amministrativo è tenuto a depositare la dichiarazione di cui all'art. 2362 del codice civile.</p>
<p><u>Articolo 2 – SEDE</u></p> <p>2.1.- La Sede è in Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. E' data facoltà all'Organo Amministrativo di trasferire la sede sociale, di istituire e sopprimere agenzie, rappresentanze ed uffici nell'ambito della provincia di Napoli.</p>	<p><u>Articolo 2 – SEDE</u></p> <p>2.1 La Sede è in Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. E' data facoltà all'Organo Amministrativo di trasferire la sede sociale, di istituire e sopprimere agenzie, rappresentanze ed uffici nell'ambito dell'area della Città Metropolitana di Napoli.</p>
<p><u>Articolo 3 – DURATA</u></p> <p>3.1.- La durata è fissata al 31 dicembre 2027.</p>	<p><u>Articolo 3 – DURATA</u></p> <p>3.1 La durata è fissata al 31 dicembre 2027.</p>

<p>3.2.- Essa potrà essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>	<p>3.2 Essa potrà essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>
<p><u>Articolo 4 – OGGETTO</u></p> <p>4.1.- La Società svolge le attività di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sviluppo del territorio della provincia di Napoli attraverso l'attività di fund raising a valere su fondi europei, nazionali e regionali e di attrazione di investimenti di capitali privati, la formazione ed il supporto operativo per la richiesta di finanziamenti, per la gestione e rendicontazione dei progetti e dei servizi rivolti agli uffici dell'amministrazione provinciale e dei Comuni del territorio provinciale; b) sostegno e miglioramento delle dinamiche di crescita del territorio e dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle risorse e dei beni locali, ambientali, termali, umane, storiche e culturali del patrimonio pubblico della provincia di Napoli, promozione del partenariato economico e sociale su base locale; c) assistenza tecnica e progettuale alla amministrazione provinciale e per essa agli enti locali nella definizione e valutazione delle politiche di sviluppo; d) programmazione e coordinamento, su incarico dei soci, di interventi di trasformazione e riqualificazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale della provincia di Napoli, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; e) promozione della valorizzazione ed integrazione delle risorse e delle relazioni dei sistemi territoriali di sviluppo, così come definiti dal Piano Territoriale della Regione Campania e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli, mediante il Tavolo dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (di cui al successivo art.20); 	<p><u>Articolo 4 – OGGETTO</u></p> <p>4.1 La Società svolge le attività di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sviluppo del territorio della area della Città Metropolitana di Napoli attraverso l'attività di fund raising a valere su fondi europei, nazionali e regionali e di attrazione di investimenti di capitali privati, la formazione ed il supporto operativo per la richiesta di finanziamenti, per la gestione e rendicontazione dei progetti e dei servizi rivolti agli uffici dell'amministrazione della Città Metropolitana di Napoli e dei Comuni del territorio dell' area della Città Metropolitana di Napoli; b) sostegno e miglioramento delle dinamiche di crescita del territorio e dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle risorse e dei beni locali, ambientali, termali, umane, storiche e culturali del patrimonio pubblico della area della Città Metropolitana di Napoli, promozione del partenariato economico e sociale su base locale; c) assistenza tecnica e progettuale alla Città Metropolitana di Napoli e per essa agli enti locali nella definizione e valutazione delle politiche di sviluppo; d) programmazione e coordinamento, su incarico dei soci, di interventi di trasformazione e riqualificazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Napoli, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; e) promozione della valorizzazione ed integrazione delle risorse e delle relazioni dei sistemi territoriali di sviluppo, così come definiti dal Piano Territoriale della Regione Campania e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli, mediante il Tavolo dei Sistemi Territoriali di Sviluppo

<p>f) attività di assistenza tecnica e progettuale per la pianificazione e programmazione territoriale favorendo le intese istituzionali necessarie tra enti pubblici e privati;</p> <p>g) organizzazione di iniziative promozionali locali;</p> <p>La Società svolge inoltre le seguenti attività:</p> <p>h) attività e servizi ausiliari di vigilanza e sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al patrimonio scolastico, per il maggiore controllo dell'apertura delle scuole al territorio degli accessi al solo pubblico autorizzato, sia in orario diurno che pomeridiano; - al patrimonio storico edilizio, ambientale ed infrastrutturale dell'Amministrazione Provinciale, finalizzato ad una sua maggiore fruibilità da parte dei cittadini o da parte del pubblico autorizzato, alla salvaguardia dello stesso da atti vandalici ed al mantenimento del suo decoro, anche con eventuali servizi per interventi di rimozioni di graffiti, affissioni e scritte abusive, eliminazione di residui vegetali, ripulitura dallo smog e trattamenti per la protezione delle superfici; <p>i) manutenzione dei complessi scolastici e della viabilità provinciale;</p> <p>j) progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti per sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabili;</p> <p>k) esecuzione delle verifiche di sicurezza e qualità imposte dalle normative di legge e tecniche vigenti;</p> <p>l) servizi ausiliari quali il portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativamente al patrimonio immobiliare della Provincia di Napoli, reception, decoro ed igiene ordinaria dei locali, centralino, posta, gestione documenti (protocollo, archiviazione, riproduzione), facchinaggio, gestione parco auto et similia, assistenza utenza;</p> <p>m) censimento e verifica degli impianti termici ai sensi delle Leggi 46/90 e 10/91, e</p>	<p>(di cui al successivo art.20);</p> <p>f) attività di assistenza tecnica e progettuale per la pianificazione e programmazione territoriale favorendo le intese istituzionali necessarie tra enti pubblici e privati;</p> <p>g) organizzazione di iniziative promozionali locali;</p> <p>La Società svolge inoltre le seguenti attività:</p> <p>h) attività e servizi ausiliari di vigilanza e sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al patrimonio scolastico, per il maggiore controllo dell'apertura delle scuole al territorio degli accessi al solo pubblico autorizzato, sia in orario diurno che pomeridiano; - al patrimonio storico edilizio, ambientale ed infrastrutturale della Città Metropolitana di Napoli, finalizzato ad una sua maggiore fruibilità da parte dei cittadini o da parte del pubblico autorizzato, alla salvaguardia dello stesso da atti vandalici ed al mantenimento del suo decoro, anche con eventuali servizi per interventi di rimozioni di graffiti, affissioni e scritte abusive, eliminazione di residui vegetali, ripulitura dallo smog e trattamenti per la protezione delle superfici; <p>i) manutenzione dei complessi scolastici e della viabilità provinciale;</p> <p>j) progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti per sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabili;</p> <p>k) esecuzione delle verifiche di sicurezza e qualità imposte dalle normative di legge e tecniche vigenti;</p> <p>l) servizi ausiliari quali il portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativamente al patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Napoli, reception, decoro ed igiene ordinaria dei locali, centralino, posta, gestione documenti (protocollo, archiviazione, riproduzione), facchinaggio, gestione parco auto et similia, assistenza utenza;</p>
---	---

<p>regolamenti di attuazione D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99;</p> <p>n) censimento ed istruzione per il rilascio di autorizzazione alla trivellazione e concessione allo sfruttamento di acque sotterranee (pozzi e falde acquifere) ai sensi della Legge 650/79 e della Legge regionale 16/82;</p> <p>o) progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/90;</p> <p>p) manutenzione e gestione, anche in global service, di edifici ed impianti sportivi, verde pubblico e arredo urbano, e in genere del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e dei relativi impianti;</p> <p>q) servizio di Call Center 24 ore su 24 per la sicurezza stradale e le emergenze della viabilità delle strade provinciali;</p> <p>r) monitoraggio, studi e ricerche in campo ambientale ed energetico.</p> <p>4.2.- In relazione alle attività di cui al precedente punto 4.1 lettere da a) a g) la Società si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare ed elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio - economico della provincia di Napoli, con particolare riguardo alla valorizzazione e gestione dei beni culturali ed ambientali, allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla realizzazione di progetti di investimento per qualunque nuova attività economica nell'area; - promuovere iniziative industriali, artigianali, agricole, e dei servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali e agricole, con particolare riguardo allo sviluppo imprenditoriale giovanile e alla valorizzazione di beni culturali ed ambientali; - realizzare indagini, analisi, studi e ricerche di carattere socio economico sull'area; - orientare il sistema delle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari nel rispetto della normativa di settore; - promuovere intese di cooperazione tra soggetti pubblici e tra settore pubblico e privato attraverso accordi di programma ex art.15 legge 241/90, finalizzate a rendere stabile ed organizzata una rete 	<p>m) censimento e verifica degli impianti termici ai sensi delle Leggi 46/90 e 10/91, e regolamenti di attuazione D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99;</p> <p>n) censimento ed istruzione per il rilascio di autorizzazione alla trivellazione e concessione allo sfruttamento di acque sotterranee (pozzi e falde acquifere) ai sensi della Legge 650/79 e della Legge regionale 16/82;</p> <p>o) progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/90;</p> <p>p) manutenzione e gestione, anche in global service, di edifici ed impianti sportivi, verde pubblico e arredo urbano, e in genere del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e dei relativi impianti;</p> <p>q) attività di potatura in zona boschiva;</p> <p>r) servizio di Call Center 24 ore su 24 per la sicurezza stradale e le emergenze della viabilità delle strade provinciali;</p> <p>s) monitoraggio, studi e ricerche in campo ambientale ed energetico.</p> <p>4.2 In relazione alle attività di cui al precedente punto 4.1 lettere da a) a g) la Società si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare ed elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio - economico dell' area della Città Metropolitana di Napoli, con particolare riguardo alla valorizzazione e gestione dei beni culturali ed ambientali, allo sviluppo di attività imprenditoriali e alla realizzazione di progetti di investimento per qualunque nuova attività economica nell'area; - promuovere iniziative industriali, artigianali, agricole, e dei servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali e agricole, con particolare riguardo allo sviluppo imprenditoriale giovanile e alla valorizzazione di beni culturali ed ambientali; - realizzare indagini, analisi, studi e ricerche di carattere socio economico sull'area; - orientare il sistema delle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari nel rispetto della normativa di settore;
--	--

<p>di rapporti ritenuti necessari per lo sviluppo complessivo ed integrato della provincia di Napoli;</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere intese con università, centri di ricerca e fondazioni anche bancarie per la diffusione della cultura imprenditoriale, il trasferimento delle competenze del mondo scientifico al sistema produttivo della provincia di Napoli e per la sensibilizzazione alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; - promuovere iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale, interregionale e internazionale a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese; - promuovere, progettare, organizzare, attuare ed erogare attività di formazione professionale ai sensi della normativa vigente, anche finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) con la specifica previsione che eventuali utili derivante da attività formative siano reinvestiti nelle medesime attività. <p>4.3.- La Società, nel conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, senza che ciò possa costituire attività prevalente, e da svolgersi comunque nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; potrà prestare garanzie reali a favore di terzi, se nell'interesse sociale; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, società e privati, all'uopo concedendo le opportune garanzie reali; assumere, mai a titolo prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, Società, Consorzi, Enti ed associazioni temporanee di impresa aventi scopi analoghi o affini.</p> <p>Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge prevede particolari requisiti non posseduti dalla società o iscrizioni in albi speciali o particolari autorizzazioni di cui la società non gode, oppure attività da svolgersi in forma esclusiva, secondo le vigenti norme in materia. Nel rispetto della normativa che regola le professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, la società si potrà avvalere di professionisti abilitati a norma di legge (soci o estranei alla società) i quali agiranno sotto la propria e professionale responsabilità.</p> <p>La società potrà usufruire di finanziamenti pubblici e di tutte le agevolazioni finanziarie, tributarie, previdenziali e di ogni altro genere</p>	<ul style="list-style-type: none"> - promuovere intese di cooperazione tra soggetti pubblici e tra settore pubblico e privato attraverso accordi di programma ex art.15 legge 241/90, finalizzate a rendere stabile ed organizzata una rete di rapporti ritenuti necessari per lo sviluppo complessivo ed integrato dell'area della Città Metropolitana di Napoli; - promuovere intese con università, centri di ricerca e fondazioni anche bancarie per la diffusione della cultura imprenditoriale, il trasferimento delle competenze del mondo scientifico al sistema produttivo dell'area della Città Metropolitana di Napoli e per la sensibilizzazione alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; - promuovere iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale, interregionale e internazionale a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese; - promuovere, progettare, organizzare, attuare ed erogare attività di formazione professionale ai sensi della normativa vigente, anche finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) con la specifica previsione che eventuali utili derivante da attività formative siano reinvestiti nelle medesime attività. <p>4.3.- La Società, nel conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, senza che ciò possa costituire attività prevalente, e da svolgersi comunque nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; potrà prestare garanzie reali a favore di terzi, se nell'interesse sociale; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, società e privati, all'uopo concedendo le opportune garanzie reali; assumere, mai a titolo prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, Società, Consorzi, Enti ed associazioni temporanee di impresa aventi scopi analoghi o affini.</p> <p>Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge prevede particolari requisiti non posseduti dalla società o iscrizioni in albi speciali o particolari autorizzazioni di cui la società non gode, oppure attività da svolgersi in forma esclusiva, secondo le vigenti norme in materia. Nel rispetto della normativa che regola le professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, la società si potrà avvalere di professionisti abilitati a norma di legge (soci o estranei alla</p>
--	---

<p>previste dall'attuale normativa regionale, nazionale o comunitaria o in futuro assumibili in forza di emanande disposizioni legislative.</p> <p>La Società potrà accettare contributi dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, da Enti Pubblici, da associazioni, da società e da privati. La società è obbligata a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che, nel tempo, ne deterranno il controllo, quantificando la parte più importante in coerenza con eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di società 'in house providing' ovvero alla prevalente giurisprudenza.</p>	<p>società) i quali agiranno sotto la propria e professionale responsabilità.</p> <p>La società potrà usufruire di finanziamenti pubblici e di tutte le agevolazioni finanziarie, tributarie, previdenziali e di ogni altro genere previste dall'attuale normativa regionale, nazionale o comunitaria o in futuro assumibili in forza di emanande disposizioni legislative.</p> <p>La Società potrà accettare contributi dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, da Enti Pubblici, da associazioni, da società e da privati. La società è obbligata a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che, nel tempo, ne deterranno il controllo, quantificando la parte più importante in coerenza con eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di società 'in house providing' ovvero alla prevalente giurisprudenza.</p> <p><u>4.4. In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.</u></p> <p><u>4.5 La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</u></p>
<p>TITOLO II - CAPITALE - SOCI – AZIONI – OBBLIGAZIONI</p> <p><u>Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE</u></p> <p>5.1.- Il capitale sociale è stabilito in Euro 181.396,00(centottantunomilatrecentonovantasei/00) suddiviso in n.181.396 (centottantunomilatrecentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.</p> <p>5.2.- Le azioni possono essere possedute dalla Provincia di Napoli e da tutti gli enti pubblici aventi ambito operativo e funzionale nella regione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo Comuni della Provincia di Napoli, Regione Campania, Camera di Commercio, Università, Aziende Sanitarie, Ospedali) interessati ad avvalersi dell'Agenzia per il miglior raggiungimento dei propri obiettivi.</p> <p>5.3 L'ingresso di nuovi soci non deve far venire</p>	<p>TITOLO II - CAPITALE - SOCI – AZIONI – OBBLIGAZIONI</p> <p><u>Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE</u></p> <p>5.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 181.396,00(centottantunomilatrecentonovantasei/00) suddiviso in n.181.396 (centottantunomilatrecentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.</p> <p>5.2 Le azioni possono essere possedute dalla Città Metropolitana di Napoli e da tutti gli enti pubblici aventi ambito operativo e funzionale nella regione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo Comuni della area della Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania, Camera di Commercio, Università, Aziende Sanitarie, Ospedali) interessati ad avvalersi dell'Agenzia per il miglior raggiungimento dei propri obiettivi.</p>

<p>meno la qualifica di “in house providing”.</p> <p>5.4.- Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>5.5.- Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>5.5.- Il capitale può essere aumentato a fronte di conferimento in denaro e/o in natura.</p>	<p>5.3 L'ingresso di nuovi soci non deve far venire meno la qualifica di “in house providing”. È pertanto assolutamente inibito l'ingresso di soci privati.</p> <p>5.4 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.</p> <p>5.5 Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>5.5 Il capitale può essere aumentato a fronte di conferimento in denaro e/o in natura.</p>
<p><u>Articolo 6 - VARIAZIONE DI CAPITALE</u></p> <p>6.1 Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria.</p> <p>6.2 Per effetto delle variazioni del capitale sociale, la quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dalla Provincia di Napoli non potrà essere inferiore al 51%.</p>	<p><u>Articolo 6 - VARIAZIONE DI CAPITALE</u></p> <p>6.1 Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria.</p> <p>6.2 Per effetto delle variazioni del capitale sociale, la quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dalla Città Metropolitana di Napoli non potrà essere inferiore al 51%.</p>
<p><u>Articolo 7 - SOCI – AZIONI</u></p> <p>7.1.- Sono soci la Provincia di Napoli e tutti gli enti pubblici individuati al comma 5.2. dell'art. 5 del presente Statuto.</p> <p>7.2.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo una o più volte.</p> <p>7.3.- A carico del socio in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente decorre l'interesse nella misura annua di due punti in più del tasso ufficiale di sconto fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.</p>	<p><u>Articolo 7 - SOCI – AZIONI</u></p> <p>7.1 Sono soci la Città Metropolitana di Napoli e tutti gli enti pubblici individuati al comma 2 dell'art. 5 del presente Statuto.</p> <p>7.2 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo una o più volte.</p> <p>7.3 A carico del socio in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente decorre l'interesse nella misura annua di due punti in più del tasso ufficiale di sconto fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.</p>
<p><u>Articolo 8 - OBBLIGAZIONI</u></p> <p>8.1 La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.</p> <p>8.2 L'emissione di obbligazioni è riservata all'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c.</p>	<p><u>Articolo 8 - OBBLIGAZIONI</u></p> <p>8.1 La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.</p> <p>8.2 L'emissione di obbligazioni è riservata all'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c.</p>
<p>TITOLO III - ASSEMBLEE</p> <p><u>Articolo 9 - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE</u></p> <p>9.1.- Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi degli articoli 2364 e 2365 c.c. esse sono convocate dall'organo amministrativo presso la</p>	<p>TITOLO III - ASSEMBLEE</p> <p><u>Articolo 9 - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE; POTERI DELL'ASSEMBLEA.</u></p> <p>9.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi degli articoli 2364 e 2365 c.c. esse sono</p>

<p>sede sociale, di norma, ovvero in altro luogo purché situato nel territorio provinciale.</p> <p>9.2.- Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;</p> <p>b) l'autorizzazione all'approvazione programma triennale di previsione di cui all'art. 22.3 del presente Statuto, corredato con il parere del Collegio Sindacale che deve anche verificarne la coerenza con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli e l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione prevista;</p> <p>c) l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all'art. 22.4 del presente Statuto;</p> <p>d) la nomina dell'organo amministrativo e del Presidente, determinandone il compenso che deve essere per almeno il 50% riconosciuto al raggiungimento dei risultati del programma triennale di previsione con riferimento ai singoli esercizi annuali;</p> <p>e) la nomina dell'organo Sindacale determinandone il compenso;</p> <p>f) nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile, se non è stato affidato al Collegio dei Revisori;</p> <p>g) l'autorizzazione alla nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti, in coerenza con le previsioni del programma triennale di previsione;</p> <p>h) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro l'Organo Amministrativo e i Sindaci;</p> <p>i) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;</p> <p>l) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e di partecipazioni;</p> <p>m) l'autorizzazione alla costituzione di pegni, la concessione di avalli, fideiussione, ipoteche ed altre forme di garanzia;</p> <p>n) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.</p> <p>9.3.- L'assemblea ordinaria deve essere convocata:</p> <p>a) entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque non superiore a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione, per l'approvazione del bilanci di esercizio;</p> <p>b) entro il 30/11 di ciascun esercizio per l'approvazione del Programma triennale di previsione del triennio successivo.</p>	<p>convocate dall'organo amministrativo presso la sede sociale, di norma, ovvero in altro luogo purché situato nel territorio della Città Metropolitana di Napoli.</p> <p>9.2 Sono riservate all'assemblea ordinaria, in ogni caso:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio d'esercizio <u>e della relazione sul governo societario;</u></p> <p>b) l'autorizzazione all'approvazione dei documenti di cui all'art.22;</p> <p>c) l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all'art. 22.4 del presente Statuto;</p> <p>d) la nomina <u>dell'Amministratore Unico</u>, determinandone il compenso che deve essere per almeno il 20% riconosciuto al raggiungimento dei risultati del programma triennale di previsione con riferimento ai singoli esercizi annuali;</p> <p>e) la nomina del Collegio Sindacale determinandone il compenso;</p> <p>f) <u>la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile;</u></p> <p>g) l'autorizzazione alla nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti, in coerenza con le previsioni del programma triennale di previsione;</p> <p>h) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità <u>contro l'Amministratore Unico</u> e i Sindaci;</p> <p>i) l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;</p> <p>l) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e di partecipazioni;</p> <p>m) l'autorizzazione alla costituzione di pegni, la concessione di avalli, fideiussione, ipoteche ed altre forme di garanzia;</p> <p>n) ogni altra decisione spettante per legge o per effetto del presente statuto.</p> <p>L'avvio delle procedure finalizzate alla stipulazione dei contratti di ordinaria amministrazione il cui importo complessivo al netto di I.V.A. sia superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) deve essere preceduto da apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione <u>dell'Amministratore Unico</u> recante l'indicazione dei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fine che con il contratto si intende perseguire; - Poggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
---	--

<p>9.4.- Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>a) le modificazioni dello statuto;</p> <p>b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>c) ogni altra materia espressamente riservata dalla legge.</p> <p>9.5.- L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.</p>	<p>contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base.</p> <p>9.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata:</p> <p>a) entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque non superiore a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, in questi casi <u>l'Amministratore Unico</u> segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione, per l'approvazione del bilanci di esercizio;</p> <p>b) entro il 30/11 di ciascun esercizio per l'approvazione del Programma triennale di previsione del triennio successivo.</p> <p>Inoltre, l'assemblea deve periodicamente riunirsi per l'approvazione dei bilanci infrannuali di cui all'articolo 22.</p> <p>9.4 Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>a) le modificazioni dello statuto;</p> <p>b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>c) ogni altra materia espressamente riservata dalla legge.</p> <p>9.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qual volta <u>l'Amministratore Unico</u> lo ritenga opportuno.</p>
<p><u>Articolo 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE</u></p> <p>10.1.- L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi per lettera raccomandata ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>La convocazione può altresì avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>A mero titolo esemplificativo, pertanto, la convocazione potrà avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con fax confermato e con e-mail con notifica di avvenuta ricezione.</p> <p>Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e venga data tempestivamente agli assenti comunicazione delle</p>	<p><u>Articolo 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE</u></p> <p>10.1 L'assemblea è convocata a cura <u>dell'Amministratore Unico</u> mediante avviso da inviarsi per lettera raccomandata ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione può altresì avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>A mero titolo esemplificativo, pertanto, la convocazione potrà avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con fax confermato e con e-mail con notifica di avvenuta ricezione.</p> <p>Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e venga data tempestivamente agli assenti comunicazione delle</p>

<p>deliberazioni assunte. 10.2. L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.</p>	<p>deliberazioni assunte. 10.2 L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. In coerenza con la natura di società in house, l'o.d.g. dell'assemblea deve essere sottoposto ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'invio dell'avviso stesso. 10.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. 10.4 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'università dei soci e le sue decisioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti quanti i soci, fermo quanto disposto dagli articoli 2377 e 2379 c.c.</p>
<p><u>Articolo 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA</u></p> <p>11.1.- L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.</p>	<p><u>Articolo 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA</u></p> <p>11.1 L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.</p>
<p><u>Articolo 12 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</u></p> <p>12.1.- Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c., purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, da persona designata a mezzo di delega scritta. 12.2.- Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.</p>	<p><u>Articolo 12 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</u></p> <p>12.1 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c., purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, da persona designata a mezzo di delega scritta. 12.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.</p>
<p><u>Articolo 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</u></p> <p>13.1.- La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se</p>	<p><u>Articolo 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</u></p> <p>13.1 La presidenza dell'assemblea compete <u>all'Amministratore Unico. Qualora egli non possa o non voglia esercitare tale funzione, la presidenza spetta di diritto al Presidente del</u></p>

<p>nominati. Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente tra i presenti.</p> <p>13.2.- L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.</p> <p>13.3.- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trasmesso tempestivamente ai soci.</p> <p>13.4.- Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.</p>	<p><u>Collegio sindacale.</u> Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente tra i presenti.</p> <p>13.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.</p> <p>13.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trasmesso tempestivamente ai soci.</p> <p>13.4 Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.</p>
<p><u>Articolo 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI</u></p> <p>14.1.- I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono disciplinati dall'art. 2368 c.c. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione o successive, sono gli stessi di cui all'art. 2368 del c.c., in deroga alle previsioni di cui all'art. 2369 del c.c. .</p>	<p><u>Articolo 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI</u></p> <p>14.1 I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono disciplinati dall'art. 2368 c.c. I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione o successive, sono gli stessi di cui all'art. 2368 del c.c., in deroga alle previsioni di cui all'art. 2369 del c.c. .</p>
<p>TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE - POTERI – RAPPRESENTANZA</p> <p><u>Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>15.1.- La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.</p> <p>15.2.- L'amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico ovvero, ex art. 2380-bis, comma 1, c.c., ad un Consiglio di Amministrazione composto – anche per il combinato disposto ex art. 1, comma 729°, L.296/2006 ed art. 4, comma 5, del DL 95/2012 – da 3 (tre) membri, nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 251/2012.</p> <p>Nell'ipotesi di pluralità di soci, alla Provincia di Napoli spetta la candidatura dell'Amministratore unico ovvero la candidatura di due componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente.</p> <p>15.3.- I componenti l'organo amministrativo durano in carica tre esercizi dalla nomina e sono rieleggibili.</p> <p>15.4.- L'Organo Amministrativo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del</p>	<p>TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE - POTERI – RAPPRESENTANZA</p> <p><u>Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>15.1 La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, nel rispetto della normativa di diritto interno e di diritto comunitario che concerne le società in house. <u>È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</u></p> <p><u>15.2 L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico.</u> Nell'ipotesi di pluralità di soci, alla Città Metropolitana di Napoli spetta la candidatura dell'Amministratore.</p> <p>15.3 <u>L'Amministratore Unico dura in carica 3 anni dalla nomina ed è rieleggibile.</u></p> <p>15.4 <u>L'Amministratore Unico</u> scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>15.5 <u>L'Amministratore Unico deve essere</u></p>

Eliminato: ¶

<p>bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>15.5.- I membri dell'organo amministrativo devono essere scelti fra persone dotate di particolari competenze tecniche e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private.</p> <p>15.6.- La carica di Amministratori è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.</p> <p>15.7.- Non può, altresì, essere nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.</p> <p>15.8.- Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni o altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e si applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c..</p> <p>15.9.-Decadono dalla carica i Consiglieri di Amministrazione che per tre sedute consecutive siano assenti senza giustificato motivo. Constatata tale circostanza il Consiglio procede alla comunicazione al consigliere decaduto. In caso di cessazione o di dimissioni da parte dei Consiglieri, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2386 c. 1 del c.c., la sostituzione spetta all'Assemblea ordinaria dei soci che deve essere tempestivamente convocata.</p>	<p><u>scelto</u> fra persone dotate di particolari competenze tecniche e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private.</p> <p>15.6 La carica di Amministratore è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.</p> <p>15.7 Non può, altresì, essere nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.</p> <p>15.8 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimissioni o altra causa <u><i>l'Amministratore Unico</i></u>, si applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c.</p> <p>15.9 <u><i>È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.</i></u></p>
<p><u>Articolo 16 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p> <p>16.1 Se l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, lo stesso può eleggere fra i suoi membri un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.</p> <p>16.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altre località) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.</p> <p>16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi urgenti il termine può essere più breve, ma non</p>	<p><u>Articolo 16 – ATTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO</u></p> <p><u><i>16.1 Abrogato</i></u> <u><i>16.2 Abrogato</i></u> <u><i>16.3 Abrogato</i></u> <u><i>16.4 Abrogato</i></u></p> <p>16.5 <u><i>Gli atti dell'Amministratore Unico</i></u> devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati <u><i>dallo stesso</i></u>. Copia del verbale è trasmesso tempestivamente ai soci.</p>

<p>inferiore a due giorni lavorativi. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. 16.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta degli intervenuti,; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. 16.5 Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dall'Amministratore unico ovvero nell'ipotesi di Consiglio da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. Copia del verbale è trasmesso tempestivamente ai soci.</p>	
<p><u>Articolo 17 - POTERI E COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p> <p>17.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea. 17.2.- L'esercizio dei poteri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione di cui al successivo articolo 22 del presente Statuto. 17.3.- Le deliberazioni adottate dall'organo amministrativo non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico. 17.4.- Nei predetti limiti, l'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge e dal presente statuto 17.5.- Il potere di rappresentanza spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Amministratore Delegato, se nominato, spettano i poteri di rappresentanza nei limiti della delega. 17.6.- Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione di indirizzo</p>	<p><u>Articolo 17 - POTERI E COMPITI DELL'AMMINISTRATORE UNICO</u></p> <p>17.1 <i>L'Amministratore Unico è investito</i> dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Città Metropolitana e dagli altri enti pubblici soci ai sensi del presente Statuto, ha facoltà di compiere gli atti gestionali che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea e siano coerenti con la qualifica di società in house. 17.2 L'esercizio dei poteri <i>dell'Amministratore Unico</i> è finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Città Metropolitana di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione adottati ai sensi del presente Statuto ed è sottoposto al controllo analogo del socio pubblico, della stessa natura del controllo gerarchico esercitato sui propri servizi. Coerentemente alla natura di società in house, la gestione amministrativa deve attuarsi nell'ambito delle linee strategiche e delle scelte operative dettate dal socio pubblico, il quale esercita un potere di comando direttamente sulla gestione, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti, in una relazione di sovraordinazione gerarchica</p>

<p>dell'assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 18, può delegare parte dei suoi poteri.</p> <p>17.7.- Sono tuttavia riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381, comma 4, c.c., le decisioni concernenti le seguenti materie che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso:</p> <p>a) determinazione degli indirizzi generali di gestione per l'attuazione degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione di cui al successivo articolo 22 del presente Statuto;</p> <p>b) funzioni e poteri dell'Amministratore Delegato;</p> <p>c) nomina del Direttore Generale ed dei Dirigenti, in coerenza con il programma triennale di previsione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Assemblea come previsto all'art. 9.2.g);</p> <p>d) affidamenti bancari a breve termine;</p> <p>e) azioni giudiziarie e transazioni.</p> <p>17.8.- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede annualmente alla redazione della Relazione Previsionale Aziendale e del relativo Master Plan triennale, secondo quanto previsto dall'art.22, che dovrà essere trasmesso al Presidente della Provincia di Napoli entro il 15 settembre di ciascun anno, anche al fine di verificarne la compatibilità con i documenti contabili di previsione della Provincia.</p> <p>17.9.- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede altresì alla redazione di un bilancio consuntivo infrannuale al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art.22, che deve essere trasmesso al Presidente della Provincia di Napoli e a tutti i soci entro 45 giorni da detto termine.</p>	<p>con l'Amministratore Unico.</p> <p>17.3 <u>Gli atti</u> adottati <u>dall'Amministratore Unico</u> non coerenti o eccedenti le previsioni del programma triennale costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico.</p> <p>17.4 Nei predetti limiti, <u>l'Amministratore Unico</u> può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dalla giurisprudenza in materia di in house providing.</p> <p>17.5 Il potere di rappresentanza spetta <u>all'Amministratore Unico.</u></p> <p><u>17.6 Abrogato</u></p> <p><u>17.7 Abrogato</u></p> <p>17.8 <u>L'Amministratore Unico</u> provvede annualmente alla redazione della Relazione Previsionale Aziendale e del relativo Master Plan triennale, secondo quanto previsto dall'art.22, che dovrà essere trasmesso al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli entro il 15 settembre di ciascun anno, anche al fine di verificarne la compatibilità con i documenti contabili di previsione della Città Metropolitana di Napoli.</p> <p>17.9 <u>L'Amministratore Unico</u> provvede altresì alla redazione di un bilancio consuntivo infrannuale al 31 marzo, al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art.22, che deve essere trasmesso al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e a tutti i soci entro 45 giorni da detto termine.</p> <p><u>17.10 L'Amministratore Unico provvede altresì annualmente alla redazione di una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.</u></p>
<p><u>Articolo 18 – DELEGHE</u></p> <p>18.1 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le competenze, secondo quanto previsto dal precedente art. 17, ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della Delega.</p> <p>18.2.- Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420ter, 2443, 2446, 2447, 2501 e 2506 bis del c.c.</p>	<p><u>Articolo 18 – DELEGHE</u></p> <p><u>Abrogato</u></p>
<p><u>Articolo 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</u></p>	<p><u>Articolo 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</u></p>

<p>19.1 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero, su mandato del Presidente, ad un altro componente o al Direttore Generale, se nominato; - ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega. <p>19.2- In caso di nomina di un Amministratore Unico la rappresentanza spetterà al medesimo.</p> <p>19.3- La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.</p>	<p><u>19.1 Abrogato</u></p> <p><u>19.2 La rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico.</u></p> <p>19.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati <u>dall'Amministratore Unico</u> nell'atto di nomina.</p>
<p>TITOLO V - ORGANI TECNICI E DI SUPPORTO</p> <p><u>Articolo 20 - TAVOLO DEI SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO</u></p> <p>20.1 La società intende operare, su mandato dell'Amministrazione Provinciale, di concerto con i Sistemi Locali di Sviluppo così come identificati dal Piano Territoriale della Regione Campania e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli.</p> <p>La finalità del Tavolo è raccogliere ed accogliere il contributo dei Sistemi Locali di Sviluppo nell'ambito delle attività di elaborazione ed attuazione dei programmi di sviluppo ricadenti sui singoli Sistemi Locali di Sviluppo (STS).</p> <p>20.2 Il Tavolo è composto dai sindaci dei Comuni facenti parte dei STS, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>20.3 Il Tavolo svolge funzioni di consultazione per la società nella definizione dei piani, delle iniziative e delle azioni relative allo sviluppo del STS. I componenti, ciascuno in relazione alle proprie funzioni, si adoperano per creare un clima di collaborazione e di cooperazione orientato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concertati con la Provincia.</p> <p>20.4 Il Tavolo si disciplina con apposito regolamento che definirà le modalità di funzionamento, l'organizzazione interna ed i rapporti con gli organi della Società, senza oneri a carico della società.</p>	<p>TITOLO V - ORGANI TECNICI E DI SUPPORTO</p> <p><u>Articolo 20 - TAVOLO DEI SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO</u></p> <p>20.1 La società intende operare, su mandato della Città Metropolitana di Napoli, di concerto con i Sistemi Locali di Sviluppo così come identificati dal Piano Territoriale della Regione Campania e dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli.</p> <p>La finalità del Tavolo è raccogliere ed accogliere il contributo dei Sistemi Locali di Sviluppo nell'ambito delle attività di elaborazione ed attuazione dei programmi di sviluppo ricadenti sui singoli Sistemi Locali di Sviluppo (STS).</p> <p>20.2 Il Tavolo è composto dai sindaci dei Comuni facenti parte dei STS, dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>20.3 Il Tavolo svolge funzioni di consultazione per la società nella definizione dei piani, delle iniziative e delle azioni relative allo sviluppo del STS. I componenti, ciascuno in relazione alle proprie funzioni, si adoperano per creare un clima di collaborazione e di cooperazione orientato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concertati con la Città Metropolitana di Napoli.</p> <p>20.4 Il Tavolo si disciplina con apposito regolamento che definirà le modalità di funzionamento, l'organizzazione interna ed i rapporti con gli organi della Società, senza oneri a carico della società.</p>

<p>20.5 Il Tavolo svolge funzioni propositive, informative e consultive sull'evoluzione del processo di sviluppo del STS. In tal senso esso può inviare, al Consiglio di Amministrazione della Società, relazioni, pareri, proposte, osservazioni in ordine all'attuazione dei programmi in corso da implementare.</p>	<p>20.5 Il Tavolo svolge funzioni propositive, informative e consultive sull'evoluzione del processo di sviluppo del STS. In tal senso esso può inviare, al Consiglio di Amministrazione della Società, relazioni, pareri, proposte, osservazioni in ordine all'attuazione dei programmi in corso da implementare.</p>
<p><u>Articolo 21 - DIRETTORE GENERALE</u></p> <p>21.1 Il Direttore Generale, se nominato dall'Assemblea, in base agli indirizzi ed alle direttive generali dell'organo di Amministrazione nel rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 17, svolge l'attività di alta gestione della Società e si trova al vertice della gerarchia dei lavoratori della stessa operando in rapporto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.</p> <p>21.2 E' competente e responsabile della gestione della Società e in tale veste sovrintende e coordina il funzionamento del medesimo organismo. Lo stesso potrà porre in essere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la normale gestione della Società.</p> <p>21.3 I compiti precipui del Direttore Generale verranno indicati in apposito contratto.</p>	<p><u>Articolo 21 - DIRETTORE GENERALE</u></p> <p>21.1 Il Direttore Generale, se nominato dall'Assemblea, in base agli indirizzi ed alle direttive generali <i>dell'Amministratore Unico</i> nel rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 17, svolge l'attività di alta gestione della Società e si trova al vertice della gerarchia dei lavoratori della stessa operando in rapporto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.</p> <p>21.2 E' competente e responsabile della gestione della Società e in tale veste sovrintende e coordina il funzionamento del medesimo organismo. Lo stesso potrà porre in essere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la normale gestione della Società.</p> <p>21.3 I compiti precipui del Direttore Generale verranno indicati in apposito contratto.</p>
<p>TITOLO VI - CONTROLLO DELLA SOCIETA'</p> <p><u>Articolo 22 - CONTROLLO ANALOGO</u></p> <p>22.1.- La società è soggetta al controllo analogo dei soci, che lo esercitano in via preventiva assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società.</p> <p>22.2.- Il controllo in oggetto è analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, con le modalità previste dal presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.</p> <p>22.3. Attività di controllo preventivo e strategico: Compete all'Assemblea dei soci: 1) L'autorizzazione all'approvazione, entro il 30/11 dell'anno precedente, e alla modifica del</p>	<p>TITOLO VI - CONTROLLO DELLA SOCIETA'</p> <p><u>Articolo 22 - CONTROLLO ANALOGO</u></p> <p>22.1 La società è soggetta al controllo analogo dei soci, quale controllo strutturale e potere di comando direttamente esercitato sulla gestione, tale da permettere al socio pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti, sottoponendo gli organi amministrativi a una relazione di subordinazione gerarchica, escludendo alcuna autonomia gestionale in capo agli organi societari. Tale controllo è esercitato in via preventiva assegnando alla società indirizzi strategici, obiettivi operativi e piani e programmi gestionali e, successivamente nel corso della gestione ed a consuntivo, verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari</p>

<p>programma triennale di previsione che si compone di:</p> <p>a. master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;</p> <p>b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,</p> <p>c. piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;</p> <p>d. prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;</p> <p>e. dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;</p> <p>f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit;</p> <p>g. parere del Collegio Sindacale.</p> <p>2) l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con i soci;</p> <p>3) l'autorizzazione all'adozione di decisioni di rilevanza determinante per l'attività sociale.</p> <p>22.3.1.- Per l'esercizio di tale controllo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione almeno quindici giorni prima del loro esame.</p> <p>22.3.2.- Entro i tre giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre all'assemblea.</p> <p>22.3.3 - Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all'Assemblea che hanno diretta incidenza su servizi eventualmente dallo stesso direttamente affidati alla società.</p> <p>22.4.- Attività di monitoraggio e verifica. Ai fini del controllo sul rispetto degli indirizzi strategici nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi e previsti nei piani e programmi gestionali, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale, un bilancio infrannuale con una relazione predisposta dall'organo amministrativo, corredata dal parere dell'organo di revisione, su:</p> <p>a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;</p> <p>b. grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;</p>	<p>dell'attività svolta dalla società.</p> <p>22.2 Il controllo in oggetto è analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, con le modalità previste dal presente statuto, in conformità comunque a quanto previsto dalla normativa di settore, dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.</p> <p>22.3. Attività di controllo preventivo e strategico: Compete all'Assemblea dei soci:</p> <p>1) l'autorizzazione all'approvazione, entro il 30/11 dell'anno precedente, e alla modifica del programma triennale di previsione che si compone di:</p> <p>a. master plan per l'anno in corso ed il biennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei programmi strategici e dei piani operativi;</p> <p>b. conti economici previsionali, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,</p> <p>c. piano degli investimenti, corredato da una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;</p> <p>d. prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;</p> <p>e. dotazione organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;</p> <p>f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit;</p> <p>g. parere del Collegio Sindacale.</p> <p>2) l'autorizzazione alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con i soci;</p> <p>3) l'autorizzazione all'adozione di decisioni di rilevanza determinante per l'attività sociale.</p> <p>22.3.1 Per l'esercizio di tale controllo, la società dovrà trasmettere ai soci la relativa documentazione almeno quindici giorni prima del loro esame.</p> <p>22.3.2 Entro i tre giorni antecedenti quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci invieranno alla società gli atti di indirizzo cui dovranno essere adeguati gli atti da sottoporre all'assemblea.</p> <p>22.3.3 Compete a ciascun socio il diritto di veto sulle decisioni sottoposte all'Assemblea che hanno diretta incidenza su servizi eventualmente dallo stesso direttamente affidati alla società.</p> <p>22.4 Attività di monitoraggio e verifica. Ai fini del controllo sul rispetto degli indirizzi strategici nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi e previsti nei piani e programmi</p>
--	--

<p>c. conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni, e rielaborazione dei previsionali di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,</p> <p>d. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;</p> <p>aggiornamento del prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;</p> <p>e. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;</p> <p>f. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit;</p> <p>g. parere del Collegio Sindacale.</p> <p>22.4.1.- Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.</p> <p>22.4.2.- In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che gli organi amministrativi dovranno recepire nei documenti di cui alle attività di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>22.4.3.- La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendono da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.</p> <p>22.4.4.- Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che il socio avrà adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate dai singoli soci in materia di controllo analogo.</p> <p>22.4.5.- Sulle materie sottoposte alla competenza/autorizzazione dell'assemblea deve</p>	<p>gestionali, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale, un bilancio infrannuale con una relazione predisposta <u>dall'Amministratore Unico</u>, corredata dal parere dell'organo di revisione, su:</p> <p>a. strategie attuate per l'attuazione degli indirizzi strategici;</p> <p>b. grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;</p> <p>c. conti economici di periodo, con dettaglio degli scostamenti rispetto alle previsioni, e rielaborazione dei previsionali di triennio, elaborati anche in dettaglio per ciascuna area rilevante di attività e/o di commessa,</p> <p>d. aggiornamento del piano degli investimenti, corredato di una dettagliata analisi degli effetti economici e finanziari attesi dai singoli investimenti;</p> <p>e. aggiornamento del prospetto dei fabbisogni finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti e delle fonti di copertura;</p> <p>f. aggiornamento della pianta organica, programma delle assunzioni e programma della mobilità interna;</p> <p>g. analisi di risk management e piano delle attività di internal-audit;</p> <p>h. parere del Collegio Sindacale.</p> <p>22.4.1 Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente i soci, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.</p> <p>22.4.2 In ogni caso, i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale potranno inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo per la società che gli organi amministrativi dovranno recepire nei documenti di cui alle attività di controllo preventivo da sottoporre, poi, all'autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>22.4.3 La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendono da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.</p>
---	---

<p>essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo da cui si evidenzi la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.</p> <p>22.4.6.- Sulle seguenti ulteriori materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> o le materie sottoposte per statuto alla competenza/autorizzazione dell'assemblea dei soci; o l'organigramma, i manuali e/o procedure operative ed i generale ogni documento di regolamentazione delle attività; o la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente; o la progressione di carriera del personale dipendente; o l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai partecipanti; o la selezione di professionisti da incaricare; <p>in considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, l'organo amministrativo deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della preventiva verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione dell'organo amministrativo da cui si evidenzi anche la coerenza della proposta con la programmazione</p> <p>22.4.7.- L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle preposte articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantire la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di programmazione.</p> <p>22.4.8.- La società deve istituire organismi indipendenti per il controllo interno, i cui verbali debbono essere sistematicamente trasmessi ai soci. La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendano da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.</p>	<p>22.4.4 Ai fini della validità del voto in assemblea, il Presidente dovrà verificare che il socio avrà adottato gli atti amministrativi eventualmente necessari alla validità del voto stesso in ragione delle competenze previste da leggi, statuti, regolamenti o eventuali discipline operative adottate dai singoli soci in materia di controllo analogo.</p> <p>22.4.5 Sulle materie sottoposte alla competenza/autorizzazione dell'assemblea deve essere acquisito il parere preventivo dei soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione <u>dell'Amministratore Unico</u> da cui si evidenzi la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.</p> <p>22.4.6 Sulle seguenti ulteriori materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> o le materie sottoposte per statuto alla competenza/autorizzazione dell'assemblea dei soci; o l'organigramma, i manuali e/o procedure operative ed i generale ogni documento di regolamentazione delle attività; o la contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente; o la progressione di carriera del personale dipendente; o l'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai partecipanti; o la selezione di professionisti da incaricare; <p>in considerazione dei vincoli di gruppo posti dalle vigenti norme applicabili alla società in ragione della propria natura, <u>l'Amministratore Unico</u> deve acquisire la preventiva autorizzazione della maggioranza dei soci ai soli fini della preventiva verifica del rispetto dei predetti vincoli complessivi di spesa. A tal fine dovrà essere trasmessa ai soci una specifica relazione <u>dell'Amministratore Unico</u> da cui si evidenzi anche la coerenza della proposta con la programmazione</p> <p>22.4.7 L'attività gestionale deve essere assoggettata ad un sistema di controlli interni effettuati dalle preposte articolazioni funzionali nell'ambito della struttura organizzativa della società, al fine di garantire la regolarità tecnica, amministrativa, contabile e di programmazione.</p> <p>22.4.8 La società deve istituire organismi</p>
---	--

	<p>indipendenti per il controllo interno, i cui verbali debbono essere sistematicamente trasmessi ai soci. La società, infine, adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze che emergeranno durante lo svolgimento del servizio, al fine di garantirne la massima efficienza ed economicità o che discendano da interventi normativi - comunitari e/o nazionali e/o regionali.</p>
<p><u>Articolo 23 - COLLEGIO SINDACALE</u></p> <p>23.1.- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e di due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali, tenuto anche conto del DPR 251/2012.</p> <p>23.2.- Alla Provincia di Napoli spetta la nomina di un numero di revisori determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5, ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.</p> <p>23.3.- Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.</p> <p>23.4.- Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, fino alla deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.</p> <p>23.5.- Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e può esercitare, su deliberazione dell'assemblea dei soci, il controllo legale di cui agli artt. 2409 bis e ter c.c.</p> <p>23.6.- Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, al Collegio compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il</p>	<p><u>Articolo 23 - COLLEGIO SINDACALE</u></p> <p>23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali, tenuto anche conto del DPR 251/2012.</p> <p>23.2 Alla Città Metropolitana di Napoli spetta la nomina di un numero di revisori determinato in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è superiore a 0,5, ovvero all'unità inferiore, tra cui il Presidente.</p> <p>23.3 Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.</p> <p>23.4 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco o Revisore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano i supplenti in ordine di età, fino alla deliberazione dell'assemblea per l'integrazione del collegio, decisione da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi sindaci vedranno scadere la propria nomina unitamente con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano.</p> <p>23.5 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.; <u>è espressamente vietato l'esercizio del controllo legale di cui agli artt. 2409 bis e ter c.c.</u></p> <p>23.6 Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, al Collegio compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed</p>

<p>rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società applicabile e in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico “società in house providing” .</p> <p>23.7 Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>23.8.- Il mancato accertamento di cui ai precedenti comma 6 e 7 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.</p> <p>23.9.- La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio e deve essere determinato in via preconcordata.</p> <p>23.9.- Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>23.10.- Copia del verbale deve essere con tempestività trasmesso ai soci.</p> <p>23.11.- Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>23.12.- I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>23.13.- I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive dell’organo amministrativo, decadono dall’ufficio.</p> <p>23.14.- Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea.</p>	<p>efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla società applicabile e in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico “società in house providing” .</p> <p>23.7 Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>23.8 Il mancato accertamento di cui ai precedenti comma 6 e 7 costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.</p> <p>23.9 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio e deve essere determinato in via preconcordata.</p> <p>23.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>23.11 Copia del verbale deve essere con tempestività trasmesso ai soci.</p> <p>23.12 Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>23.13 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze <u>dell’organo amministrativo.</u></p> <p>23.14 I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive dell’organo amministrativo, decadono dall’ufficio.</p> <p>23.15 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea.</p>
<p><u>Articolo 24 - POTERI ISPETTIVI DEI SOCI</u></p> <p>24.1.- I soci che esercitano il controllo analogo sulla società, hanno anche poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.</p> <p>24.2.- L’ispezione deve essere richiesta dal legale</p>	<p><u>Articolo 24 - POTERI ISPETTIVI DEI SOCI</u></p> <p>24.1 I soci che esercitano il controllo analogo sulla società, hanno anche poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.</p> <p>24.2 L’ispezione deve essere richiesta dal legale</p>

<p>rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio sindacale.</p> <p>24.3.- Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione, nonché i tempi, i luoghi ed i modi di svolgimento dell'ispezione stessa.</p> <p>24.4.- Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura operativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>24.5.- Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal Codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto e dalla presente disciplina operativa, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta; - visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti delle società comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non esaurite in modo ritenuto. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale provinciale incaricato e potranno essere variamente documentate in modo da essere trasmesse alla Direzione Partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata. <p>24.6.- Nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo vengano acquisiti elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio dalla società partecipata, gli stessi soggetti disporranno la predisposizione degli atti idonei al ripristino delle condizioni quali-quantitative previste all'atto dell'affidamento del servizio.</p>	<p>rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio sindacale.</p> <p>24.3 Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione, nonché i tempi, i luoghi ed i modi di svolgimento dell'ispezione stessa.</p> <p>24.4 Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura operativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>24.5 Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal Codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto e dalla presente disciplina operativa, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta; - visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti delle società comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non esaurite in modo ritenuto. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale della Città Metropolitana di Napoli incaricato e potranno essere variamente documentate in modo da essere trasmesse alla Direzione Partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata. <p>24.6 Nell'ipotesi in cui nel corso dell'attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo vengano acquisiti elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio dalla società partecipata, gli stessi soggetti disporranno la predisposizione degli atti idonei al ripristino delle condizioni quali-quantitative previste all'atto dell'affidamento del servizio.</p>
<p>TITOLO VII - BILANCIO</p>	<p>TITOLO VII - BILANCIO</p>

<p><u>Articolo 25 – BILANCIO</u></p> <p>24.1.- L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.</p> <p>24.2.- Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla redazione del progetto di bilancio sociale come da art. 2429 del c.c.</p> <p>24.3.- Il bilancio d'esercizio deve essere integrato con i documenti di cui all'art. 22 punto B) del presente statuto.</p>	<p><u>Articolo 25 – BILANCIO</u></p> <p>25.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.</p> <p>25.2 Alla fine di ogni esercizio <i><u>l'Amministratore Unico</u></i> provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla redazione del progetto di bilancio sociale come da art. 2429 del c.c.</p> <p>25.3 Il bilancio d'esercizio deve essere integrato con i documenti di cui all'art. 22 punto B) del presente statuto.</p>
<p><u>Articolo 26 – UTILI</u></p> <p>25.1 Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile; - il rimanente attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea dei Soci deliberi degli speciali stanziamenti per riserve straordinarie o per altra destinazione, da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi alla costituzione di apposita riserva straordinaria. 	<p><u>Articolo 26 – UTILI</u></p> <p>26.1 Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile; - il rimanente attribuiti al capitale salvo che l'Assemblea dei Soci deliberi degli speciali stanziamenti per riserve straordinarie o per altra destinazione, da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi alla costituzione di apposita riserva straordinaria.
<p>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><u>Articolo 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</u></p> <p>27.1 - Per lo scioglimento e la liquidazione della società valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.</p>	<p>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><u>Articolo 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</u></p> <p>27.1 Per lo scioglimento e la liquidazione della società valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.</p>
<p><u>Articolo 28 – RINVII</u></p> <p>28.1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.</p>	<p><u>Articolo 28 – RINVII e conformità al modello dell'<i>in house providing</i></u></p> <p>28.1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. In particolare la società opera in conformità al modello <i>in house providing</i> stabilito dall'ordinamento interno e comunitario. Nello specifico, il presente</p>

	<p>statuto va interpretato tenuto conto dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale, in particolare per quanto concerne i tre requisiti che individuano una società <i>in house</i>: 1) il <i>capitale interamente pubblico</i>, per cui è inibita in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie; 2) l'<i>attività svolta prevalentemente in favore del socio pubblico</i>, tale da considerare esclusivamente strumentale quella svolta in favore di altri soggetti; 3) il <i>controllo analogo</i> quale controllo strutturale e potere di comando direttamente esercitato sulla gestione, tale da permettere al socio pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società esercitando un'<i>influenza determinante</i> sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti, sottoponendo gli organi amministrativi a una relazione di subordinazione gerarchica, escludendo alcuna autonomia gestionale in capo agli organi societari.</p>
--	--

<p>STATUTO DELLA "COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A." TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - CAPITALE</p> <p>Articolo 1 - Denominazione E' costituita la società per azioni denominata "COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A.", a prevalente capitale pubblico locale, retta dal presente statuto. Nei rapporti con i terzi potrà anche agire sotto la denominazione abbreviata "C.T.P. S.p.A.". Soci fondatori sono il Comune di Napoli e la Provincia di Napoli.</p> <p>Articolo 2 - Sede legale La sede principale della Società è in Arzano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La Società potrà istituire, in Italia e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, sedi secondarie, filiali, agenzie, recapiti e uffici. La direzione della Società potrà essere fissata anche fuori della sede sociale. Il domicilio dei soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Articolo 3 - Durata La durata della Società è determinata dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria una o più volte.</p> <p>Articolo 4 - Oggetto sociale La Società ha per oggetto: a)- la gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose, in ogni forma e con ogni mezzo; b) - lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività, anche commerciali e industriali, funzionale o comunque correlata, complementare o affine al servizio di trasporto e alla mobilità in genere.</p> <p>Articolo 5 - Capitale sociale Il capitale sociale è di euro 5.783.400,00 (cinquemilionesettecentottantatremilaquattrocento virgola zero zero) diviso in 57.834 azioni del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna. Con delibera dell'assemblea in data 29 luglio 2016 la società ha deliberato un aumento di capitale sino ad Euro 12.542.100 (dodicimilionicinquecentoquarantaduemilacento) da offrire in opzione (rectius: sottoscrizione) alla pari all'unico socio "CITTÀ METROPOLITANA DI</p>	<p>STATUTO DELLA "COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A." TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - CAPITALE</p> <p>Articolo 1 - Denominazione E' costituita la società per azioni denominata "COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A.", a prevalente capitale pubblico locale, retta dal presente statuto. Nei rapporti con i terzi potrà anche agire sotto la denominazione abbreviata "C.T.P. S.p.A.". Soci fondatori sono il Comune di Napoli e la <u>Città Metropolitana di Napoli.</u></p> <p>Articolo 2 - Sede legale La sede principale della Società è in Arzano, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La Società potrà istituire, in Italia e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, sedi secondarie, filiali, agenzie, recapiti e uffici. La direzione della Società potrà essere fissata anche fuori della sede sociale. Il domicilio dei soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Articolo 3 - Durata La durata della Società è determinata dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria una o più volte.</p> <p>Articolo 4 - Oggetto sociale La Società ha per oggetto: a)- la gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose, in ogni forma e con ogni mezzo; b) - lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività, anche commerciali e industriali, funzionale o comunque correlata, complementare o affine al servizio di trasporto e alla mobilità in genere.</p> <p>Articolo 5 - Capitale sociale Il capitale sociale è di euro 5.783.400,00 (cinquemilionesettecentottantatremilaquattrocento virgola zero zero) diviso in 57.834 azioni del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna. Con delibera dell'assemblea in data 29 luglio 2016 la società ha deliberato un aumento di capitale sino ad Euro 12.542.100 (dodicimilionicinquecentoquarantaduemilacento) da offrire in opzione (rectius: sottoscrizione) alla pari all'unico socio "CITTÀ METROPOLITANA DI</p>
---	---

<p>NAPOLI". Detto aumento, ai sensi dell'articolo 2439 c.c. è da intendersi "scindibile", di talchè se l'aumento non fosse integralmente sottoscritto il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. L'aumento è suddiviso due in tranches per la sua esecuzione, e precisamente:</p> <p>1°- Tranche dell'importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero), tale tranche dovrà essere collocata, nel rispetto dell'art. 2441 c.c., entro e non oltre il 30 agosto 2016 e mediante detta tranche si procederà all'operazione di assorbimento della restante perdita di Euro 1.716.575,00(unmilionesettecentosedicimilacinquecentosettanta cinque virgola zero zero), con fissazione del capitale a 5.783.400,00;</p> <p>2°- Tranche dell'importo di Euro 5.042.100,00 (cinquemilioniquarantaduemilacento virgola zero zero) tale tranche dovrà essere collocata, entro e non oltre il 28 febbraio 2017 e, ove sottoscritta, il capitale sarà di Euro 10.825.500 (diecimilioniottocentoventicinquemilacinquecento). In data 28 luglio 2016 il socio CITTÀ METROPOLITANA ha sottoscritto e liberato integralmente la prima tranche</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto.</p> <p>Gli enti pubblici territoriali sono tenuti ad esercitare il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in misura tale da garantire il permanere della condizione di cui al comma 6 del presente articolo.</p> <p>I versamenti sugli aumenti di capitale potranno farsi per decimi, dei quali almeno il 25 % sarà versato all'atto della sottoscrizione, e gli altri dietro richiesta dell'Organo di Amministrazione.</p> <p>A carico dei morosi nei versamenti, decorrerà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, l'interesse al tasso legale, e, trascorsi sessanta giorni, saranno applicabili le disposizioni di legge al riguardo.</p> <p>La partecipazione complessivamente detenuta dagli enti pubblici territoriali non può in ogni caso scendere al di sotto di una quota del capitale sociale pari al cinquanta per cento più una azione.</p> <p>Articolo 6 - Azioni</p> <p>Le azioni della Società sono nominative, indivisibili, e liberamente trasferibili, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.</p> <p>E' fatto divieto agli enti pubblici territoriali di effettuare operazioni di trasferimento di azioni che</p>	<p>NAPOLI". Detto aumento, ai sensi dell'articolo 2439 c.c. è da intendersi "scindibile", di talchè se l'aumento non fosse integralmente sottoscritto il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. L'aumento è suddiviso due in tranches per la sua esecuzione, e precisamente:</p> <p>1°- Tranche dell'importo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero), tale tranche dovrà essere collocata, nel rispetto dell'art. 2441 c.c., entro e non oltre il 30 agosto 2016 e mediante detta tranche si procederà all'operazione di assorbimento della restante perdita di Euro 1.716.575,00(unmilionesettecentosedicimilacinquecentosettanta cinque virgola zero zero), con fissazione del capitale a 5.783.400,00;</p> <p>2°- Tranche dell'importo di Euro 5.042.100,00 (cinquemilioniquarantaduemilacento virgola zero zero) tale tranche dovrà essere collocata, entro e non oltre il 28 febbraio 2017 e, ove sottoscritta, il capitale sarà di Euro 10.825.500 (diecimilioniottocentoventicinquemilacinquecento). In data 28 luglio 2016 il socio CITTÀ METROPOLITANA ha sottoscritto e liberato integralmente la prima tranche Il capitale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le nuove azioni saranno offerte ai soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto.</p> <p>Gli enti pubblici territoriali sono tenuti ad esercitare il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in misura tale da garantire il permanere della condizione di cui al comma 6 del presente articolo.</p> <p>I versamenti sugli aumenti di capitale potranno farsi per decimi, dei quali almeno il 25 % sarà versato all'atto della sottoscrizione, e gli altri dietro richiesta dell'Organo di Amministrazione.</p> <p>A carico dei morosi nei versamenti, decorrerà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, l'interesse al tasso legale, e, trascorsi sessanta giorni, saranno applicabili le disposizioni di legge al riguardo.</p> <p>La partecipazione complessivamente detenuta dagli enti pubblici territoriali non può in ogni caso scendere al di sotto di una quota del capitale sociale pari al cinquanta per cento più una azione.</p> <p>Articolo 6 - Azioni</p> <p>Le azioni della Società sono nominative, indivisibili, e liberamente trasferibili, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.</p> <p>E' fatto divieto agli enti pubblici territoriali di effettuare operazioni di trasferimento di azioni che</p>
---	--

<p>determinino il venir meno della condizione di cui al comma 6 del precedente articolo.</p> <p>Articolo 7 - Possesso delle azioni ed elezioni di domicilio</p> <p>Il possesso delle azioni porta di pieno diritto l'adesione allo statuto sociale, l'accettazione delle operazioni precedenti della Società e delle deliberazioni delle assemblee generali regolarmente costituite. Porta, inoltre, accettazione del Foro di Napoli per ogni controversia con la Società che non sia suscettibile di composizione arbitrale.</p> <p>Articolo 8 - Obbligazioni</p> <p>La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando nozione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione.</p> <p>TITOLO II</p> <p>ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>COLLEGIO SINDACALE - ORGANO DI REVISIONE</p> <p>Articolo 9 - Diritto di partecipazione e luogo di convocazione</p> <p>All'assemblea possono intervenire gli azionisti che abbiano adempiuto alle formalità indicate nell'art. 2370 del codice civile.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella dove la Società ha sede, purchè in Italia.</p> <p>Articolo 10 - Deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>Articolo 11 - Rappresentanza e diritto di voto in assemblea</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 del codice civile, mediante semplice delega scritta, anche in calce al biglietto di ammissione. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c..</p> <p>Articolo 13 - Oggetto Assemblea ordinaria e straordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti previsti dall'art. 2364 del codice civile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti di</p>	<p>determinino il venir meno della condizione di cui al comma 6 del precedente articolo.</p> <p>Articolo 7 - Possesso delle azioni ed elezioni di domicilio</p> <p>Il possesso delle azioni porta di pieno diritto l'adesione allo statuto sociale, l'accettazione delle operazioni precedenti della Società e delle deliberazioni delle assemblee generali regolarmente costituite. Porta, inoltre, accettazione del Foro di Napoli per ogni controversia con la Società che non sia suscettibile di composizione arbitrale.</p> <p>Articolo 8 - Obbligazioni</p> <p>La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando nozione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione.</p> <p>TITOLO II</p> <p>ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>COLLEGIO SINDACALE - ORGANO DI REVISIONE</p> <p>Articolo 9 - Diritto di partecipazione e luogo di convocazione</p> <p>All'assemblea possono intervenire gli azionisti che abbiano adempiuto alle formalità indicate nell'art. 2370 del codice civile.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella dove la Società ha sede, purchè in Italia.</p> <p>Articolo 10 - Deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.</p> <p>Articolo 11 - Rappresentanza e diritto di voto in assemblea</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 del codice civile, mediante semplice delega scritta, anche in calce al biglietto di ammissione. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c..</p> <p>Articolo 13 - Oggetto Assemblea ordinaria e straordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti previsti dall'art. 2364 del codice civile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti di</p>
---	---

<p>cui agli artt. 2365 e 2487 del codice civile, e con le modalità negli stessi fissate.</p> <p>Articolo 14 - Modalità di convocazione dell'assemblea</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà contenere anche il luogo, l'ora e il giorno dell'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima convocazione andasse deserta, a norma dell'art. 2369 c.c..</p> <p>L'avviso di convocazione è comunicato al domicilio dei soci con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Il deposito delle azioni fatto per la prima assemblea vale anche per la seconda.</p> <p>Si reputano regolarmente costituite le assemblee, comunque riunite e nelle quali risulti rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di controllo non presenti.</p> <p>Articolo 15 - Regolarità assemblee e validità delibere</p> <p>Le assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite e validamente deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2368 del codice civile;</p> <p>in seconda convocazione le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite e deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2369 del codice civile, commi 3 e 4. Qualora nell'avviso di convocazione non sia stato indicato il giorno della seconda convocazione, l'assemblea deve essere riconvocata secondo le stesse modalità previste all'art. 14 comma 2 del presente statuto, e delibera sempre in conformità ai commi 3 e 4 dell'art. 2369 del c.c..</p> <p>Articolo 16 - Funzionamento assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente) o dall'Amministratore Unico. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, qualora non intervenga un notaio,</p>	<p>cui agli artt. 2365 e 2487 del codice civile, e con le modalità negli stessi fissate.</p> <p>Articolo 14 - Modalità di convocazione dell'assemblea</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata <u>dall'Amministratore Unico</u> mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; l'avviso potrà contenere anche il luogo, l'ora e il giorno dell'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima convocazione andasse deserta, a norma dell'art. 2369 c.c..</p> <p>L'avviso di convocazione è comunicato al domicilio dei soci con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Il deposito delle azioni fatto per la prima assemblea vale anche per la seconda.</p> <p>Si reputano regolarmente costituite le assemblee, comunque riunite e nelle quali risulti rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di controllo non presenti.</p> <p>Articolo 15 - Regolarità assemblee e validità delibere</p> <p>Le assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite e validamente deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2368 del codice civile; in seconda convocazione le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite e deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2369 del codice civile, commi 3 e 4.</p> <p>Qualora nell'avviso di convocazione non sia stato indicato il giorno della seconda convocazione, l'assemblea deve essere riconvocata secondo le stesse modalità previste all'art. 14 comma 2 del presente statuto, e delibera sempre in conformità ai commi 3 e 4 dell'art. 2369 del c.c..</p> <p>Articolo 16 - Funzionamento assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta <u>dall'Amministratore Unico</u>. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, qualora non intervenga un notaio, ed ha la primaria funzione di redigere il processo verbale.</p> <p>L'Assemblea, prima di iniziare la discussione</p>
--	--

<p>ed ha la primaria funzione di redigere il processo verbale.</p> <p>L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'Ordine del Giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori, con votazione palese.</p> <p>Articolo 17 - Modalità di voto in assemblea</p> <p>Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che non sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p> <p>Le votazioni avvengono a scrutinio palese, o con altre modalità di volta in volta approvate dall'Assemblea stessa, e comunque mai contrarie a disposizioni di legge.</p> <p>Articolo 18 - Processo verbale</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da un notaio scelto dal Presidente.</p> <p>Nel verbale sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.</p> <p>I verbali delle assemblee sono, in ordine cronologico, in apposito registro.</p> <p>Articolo 19 - Organo Amministrativo</p> <p>La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.</p> <p>L'amministrazione della Società può essere affidata dall'Assemblea dei soci a un Amministratore Unico ovvero, ex articolo 2380-bis, comma 1 c.c., a un Consiglio di Amministrazione composto, anche per quanto ex art. 1, comma 729, L. 296/2006, da 3 (tre) membri.</p> <p>Nella ipotesi di pluralità di soci, alla Provincia di Napoli spetta la nomina dell'Amministratore Unico ovvero la nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. Decadono dalla carica i Consiglieri di amministrazione che per tre sedute consecutive siano assenti senza giustificato motivo. Constatata tale circostanza, il Consiglio procede alla comunicazione al consigliere decaduto.</p> <p>Articolo 20 - Nomina ed emolumenti Amministratori</p> <p>Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, con esclusione di quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. Essi durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.</p>	<p>dell'Ordine del Giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori, con votazione palese.</p> <p>Articolo 17 - Modalità di voto in assemblea</p> <p>Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che non sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p> <p>Le votazioni avvengono a scrutinio palese, o con altre modalità di volta in volta approvate dall'Assemblea stessa, e comunque mai contrarie a disposizioni di legge.</p> <p>Articolo 18 - Processo verbale</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da un notaio scelto dal Presidente.</p> <p>Nel verbale sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.</p> <p>I verbali delle assemblee sono, in ordine cronologico, in apposito registro.</p> <p>Articolo 19 - Organo Amministrativo</p> <p>La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.</p> <p>L'amministrazione della Società è affidata dall'Assemblea dei soci a un Amministratore Unico.</p> <p><u>Nella ipotesi di pluralità di soci, alla Città Metropolitana di Napoli spetta la nomina dell'Amministratore Unico.</u></p> <p><u>Articolo 20 - Nomina ed emolumenti dell'Amministratore Unico</u></p> <p><u>L'Amministratore Unico è nominato</u> dall'Assemblea. <u>Dura</u> in carica per un periodo non superiore a tre anni, <u>scade</u> alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, <u>ed è rieleggibile.</u></p> <p>Spetta all'assemblea determinare <u>l'emolumento spettante all'Amministratore,</u> anche per particolari incarichi, quando non si applica il secondo comma dell'art. 2389 del codice civile.</p> <p><u>All'Amministratore</u> compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.</p> <p>È espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.</p> <p>Articolo 21 - Cariche interne al Consiglio di Amministrazione</p> <p><u>ABROGATO</u></p>
--	---

<p>Spetta all'assemblea determinare gli emolumenti spettanti agli Amministratori, anche per particolari incarichi, quando non si applica il secondo comma dell'art. 2389 del codice civile.</p> <p>Agli Amministratori compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.</p> <p>Articolo 21 - Cariche interne al Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, che resta in carica - per la durata del mandato - come Amministratore.</p> <p>Lo stesso Consiglio nomina un segretario scelto tra i suoi membri, o anche esterno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, determinando contenuti e limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del codice civile, e quelle non delegabili ai sensi delle leggi vigenti.</p> <p>Articolo 22 - Luogo di riunione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.</p> <p>Articolo 23 - Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, per raccomandata, telefax o e-mail, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, agli Amministratori e ai Sindaci effettivi.</p> <p>In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fonogramma o telefax, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della seduta.</p> <p>Articolo 24 - Validità delibera Consiglio di Amministrazione e verbalizzazione delle decisioni dell'Organo Amministrativo</p> <p>Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.</p> <p>Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, da scrivere in apposito libro e da firmarsi dal Presidente</p>	<p>Articolo 22 - Luogo di riunione dell'Organo Amministrativo</p> <p><u>L'Organo Amministrativo</u> si riunirà sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia.</p> <p>Articolo 23 - Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>ABROGATO</p> <p>Articolo 24 Verbalizzazione delle decisioni dell'Organo Amministrativo</p> <p>Le decisioni dell'Amministratore Unico debbono risultare da apposita verbalizzazione firmata dall'Amministratore e dal suo segretario, da scrivere in apposito libro.</p> <p>Articolo 25 - Poteri dell'Organo di Amministrazione</p> <p>L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p><u>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</u></p> <p>Articolo 26 - Rappresentanza o firma sociale</p> <p><u>La rappresentanza e la firma della Società competono all'Amministratore Unico.</u></p> <p>Articolo 27 - Responsabilità dell'Amministratore</p> <p><u>L'Amministratore Unico non ha</u> altra responsabilità all'infuori di quelle previste dal codice civile. Si applica la disposizione dell'art. 2390 del codice civile.</p> <p>Articolo 28 - Sostituzione dell'Amministratore</p> <p><u>Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare l'Amministratore Unico, dovrà subito procedersi alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Amministratore Unico.</u></p> <p>Articolo 29 - Composizione Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.</p> <p><u>La scelta è fatta nel rispetto del D.P.R. 251/2012.</u></p> <p>Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della Società di enti pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetterà la designazione del Presidente del Collegio sindacale della Società, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, ai sensi dell'art. 2449 e dell'art. 2450 del codice civile.</p> <p>Articolo 30 - Poteri Collegio Sindacale</p> <p>I Sindaci hanno le attribuzioni e i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione</p>
---	---

<p>e dal segretario.</p> <p>Le decisioni dell'Amministratore Unico debbono risultare da apposita verbalizzazione firmata dall'Amministratore e dal suo segretario, da scrivere in apposito libro.</p> <p>Articolo 25 - Poteri dell'Organo di Amministrazione L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>Articolo 26 - Rappresentanza o firma sociale La rappresentanza e la firma della Società competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.</p> <p>Articolo 27 - Responsabilità degli Amministratori Gli Amministratori non hanno altra responsabilità all'infuori di quelle previste dal codice civile. Si applica la disposizione dell'art. 2390 del codice civile.</p> <p>Articolo 28 - Sostituzione degli Amministratori Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme del codice civile. Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e si dovrà subito procedersi alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio.</p> <p>Articolo 29 - Composizione Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente. Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della Società di enti pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetterà la designazione del Presidente del Collegio sindacale della Società, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, ai sensi dell'art. 2449 e dell'art. 2450 del codice civile.</p> <p>Articolo 30 - Poteri Collegio Sindacale I Sindaci hanno le attribuzioni e i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2402 del codice civile. Il Collegio Sindacale controlla la gestione della Società, e la sua attività è disciplinata in specifico</p>	<p>del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. L'Assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2402 del codice civile. Il Collegio Sindacale controlla la gestione della Società, e la sua attività è disciplinata in specifico dagli artt. 2397 e ss. del codice civile. <u>In ogni caso la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.</u></p> <p>Articolo 31 - Nomina e poteri dell'Organo di Revisione Il controllo contabile è svolto da un revisore o da una società di revisione, ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. del codice civile. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della Società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma, c.c..</p> <p>TITOLO III ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - FONDO DI RISERVA</p> <p>Articolo 32 - Durata esercizio sociale L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 33 - Bilancio Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto disposto al precedente articolo 12, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale il bilancio e <u>la relazione sul governo societario</u>, da compilarsi ad opera <u>dell'Amministratore Unico</u> secondo le norme stabilite dagli artt. 2423 e ss. del codice civile. Il bilancio è comunicato ai Sindaci almeno un mese prima del giorno in cui sarà tenuta l'assemblea e, unitamente alla relazione del Sindaci, dovrà essere depositato nella sede della Società in visione ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.</p> <p>Articolo 34 - Destinazione utili Gli utili netti sono ripartiti come segue: a) il 5 % al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il rimanente, con delibera assembleare, ai soci, in proporzione all'ammontare delle rispettive azioni possedute, salva diversa deliberazione dell'assemblea, con la quale tutti o parte degli utili siano destinati a riserva. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede della Società nel termine che fisserà</p>
--	---

<p>dagli artt. 2397 e ss. del codice civile.</p> <p>Articolo 31 - Nomina e poteri dell'Organo di Revisione</p> <p>Il controllo contabile è svolto da un revisore o da una società di revisione, ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. del codice civile.</p> <p>Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci della Società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma, c.c..</p> <p>TITOLO III</p> <p>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - FONDO DI RISERVA</p> <p>Articolo 32 - Durata esercizio sociale</p> <p>L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Articolo 33 - Bilancio</p> <p>Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto disposto al precedente articolo 12, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale il bilancio, da compilarsi ad opera dell'Organo di Amministrazione secondo le norme stabilite dagli artt. 2423 e ss. del codice civile. Il bilancio è comunicato ai Sindaci almeno un mese prima del giorno in cui sarà tenuta l'assemblea e, unitamente alla relazione del Sindaci, dovrà essere depositato nella sede della Società in visione ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.</p> <p>Articolo 34 - Destinazione utili</p> <p>Gli utili netti sono ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5 % al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;</p> <p>b) il rimanente, con delibera assembleare, ai soci, in proporzione all'ammontare delle rispettive azioni possedute, salva diversa deliberazione dell'assemblea, con la quale tutti o parte degli utili siano destinati a riserva.</p> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede della Società nel termine che fisserà l'assemblea, o presso altre casse indicate dall'assemblea stessa.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.</p> <p>Articolo 35 - Finanziamenti dei soci</p> <p>Sui finanziamenti eventualmente concessi dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società non corrisponderà alcun interesse, dovendo essere</p>	<p>l'assemblea, o presso altre casse indicate dall'assemblea stessa.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.</p> <p>Articolo 35 - Finanziamenti dei soci</p> <p>Sui finanziamenti eventualmente concessi dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società non corrisponderà alcun interesse, dovendo essere essi a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione prevista dall'art. 1282 del codice civile.</p> <p>I finanziamenti, comunque, dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa fiscale e bancaria all'epoca vigente.</p> <p>TITOLO IV</p> <p>RECESSO, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p>Articolo 36 - Recesso</p> <p>I soci hanno diritto di recedere nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c..</p> <p>L'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, determinerà il valore delle azioni da liquidare al recedente, in osservanza dei criteri di legge.</p> <p>Articolo 37 - Scioglimento e liquidazione della Società</p> <p>Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicate all'art. 2484 c.c. o da leggi speciali, L'Amministratore Unico deve procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c..</p> <p>L'Amministratore Unico conserva, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis, il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.</p> <p>L'Amministratore Unico, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.</p> <p>I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2487 e succ. del c.c..</p> <p>TITOLO V</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 38 - Controversie - Clausola compromissoria</p> <p>Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra Società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle</p>
--	--

<p>essi a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione prevista dall'art. 1282 del codice civile. I finanziamenti, comunque, dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa fiscale e bancaria all'epoca vigente.</p> <p>TITOLO IV</p> <p>RECESSO, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</p> <p>Articolo 36 - Recesso</p> <p>I soci hanno diritto di recedere nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c..</p> <p>Gli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente, in osservanza dei criteri di legge.</p> <p>Articolo 37 - Scioglimento e liquidazione della Società</p> <p>Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicate all'art. 2484 c.c., o da leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c..</p> <p>Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis, il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.</p> <p>Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.</p> <p>I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2487 e succ. del c.c..</p> <p>TITOLO V</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 38 - Controversie - Clausola compromissoria</p> <p>Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra Società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli.</p> <p>Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico</p>	<p>deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, quelle promosse dall' Amministratore Unico, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli.</p> <p>Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.</p> <p>L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità, e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003 n° 5. Comunque, il ricorso all'arbitro resta subordinato al preventivo tentativo di conciliazione che potrà essere esperito da una delle Parti.</p> <p>Articolo 39 - Competenza esclusiva</p> <p>Qualora le controversie di cui agli articoli che precedono, nonché qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria non debbano essere decise da arbitri, esse saranno di esclusiva competenza del Foro di Napoli.</p> <p>Articolo 40 - Rinvio</p> <p>Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto dovranno applicarsi, occorrendo, le norme del codice civile e quelle delle leggi e regolamenti in vigore.</p>
--	---

<p>ministero.</p> <p>L'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità, e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003 n° 5.</p> <p>Comunque, il ricorso all'arbitro resta subordinato al preventivo tentativo di conciliazione che potrà essere esperito da una delle Parti.</p> <p>Articolo 39 - Competenza esclusiva</p> <p>Qualora le controversie di cui agli articoli che precedono, nonché qualsiasi altra controversia attinente all'attività societaria non debbano essere decise da arbitri, esse saranno di esclusiva competenza del Foro di Napoli.</p> <p>Articolo 40 - Rinvio</p> <p>Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto dovranno applicarsi, occorrendo, le norme del codice civile e quelle delle leggi e regolamenti in vigore.</p> <p>FIRMATO AUGUSTO CRACCO GAETANO GIULIANO - Sigillo.</p>		
---	--	--

Il Sindaco
f.to Luigi de Magistris

Il Segretario Generale
f.to Antonio Meola

SI ATTESTA

- Che ai sensi dall'art.124 comma 1 del D.lgs. la presente deliberazione è stata pubblicata telematicamente, ai sensi dell'art. 32 c.1 della L. n° 69/2009, all'Albo pretorio on line della Città metropolitana il _____
- Che ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, é stata contestualmente trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari con nota prot. n° _____

Il Responsabile della pubblicazione
Maria Rosaria Martone

Il Dirigente
Carlo de Marino

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata telematicamente all'Albo pretorio *on line* della Città metropolitana per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.18 agosto 2000, n.267).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs.18 agosto 2000, n.267).

Napoli, _____

Il Segretario Generale
